

354.

## SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1965

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedi</b> . . . . .	19963	PALLESCHI . . . . .	16993
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Trasmissione dal Senato</i> )	19963	RIPAMONTI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	16964
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):		16980, 16983, 16985, 16986, 16987, 16988	16989, 16990
Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (2418);		TODROS . . . . .	16978, 16983
DE PASQUALE ed altri: Modifiche agli articoli 12 e 16 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare (2278);		<b>Proposte di legge:</b>	
DEGAN ed altri: Modifica agli articoli 12, 16 e 18 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare (2346);		( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	16964
COTTONE e TAVERNA: Modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 167, contenente disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare (2411) . . . . .	19964	( <i>Trasmissione dal Senato</i> ) . . . . .	16963
PRESIDENTE . . . . .	16964	<b>Interrogazioni e interpellanza</b> ( <i>Annunzio</i> ):	
AMENDOLA PIETRO . . . . .	16991	PRESIDENTE . . . . .	16998
BUSETTO . . . . .	16991	GUIDI . . . . .	16998
COTTONE. 16977, 16980, 16986, 16988, 16989, 16992		MASCHIELLA . . . . .	16998
CURTI IVANO . 16979, 16980, 16984, 16985, 16987, 16993		SCAGLIA, <i>Ministro senza portafoglio</i> .	16998
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	16980	<b>Votazioni segrete</b> . . . . .	16981, 16996
DEGAN . . . . .	16995	<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b>	16998
DE PASQUALE . . . . .	16980, 16984, 16988		
GUARRA, <i>Relatore di minoranza</i>	16980, 16983		
MANCINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	16968		
16983, 16985, 16986, 16988, 16989, 16990			

## La seduta comincia alle 16.30.

BIGNARDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(*E approvato*).

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bontade Margherita, Brusasca, De Ponti, Elkan, Sabatini e Scarascia Mugnozza.

(*I congedi sono concessi*).

## Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

ROMANO ed altri: «Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica» (*Già*

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 LUGLIO 1965

approvato dalla XIV Commissione della Camera e modificato da quella XI Commissione) (511-B);

« Contributo al programma ampliato di assistenza tecnica ed al Fondo speciale delle Nazioni Unite per gli anni 1963 e 1964 » (Approvato da quella III Commissione) (2519);

« Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e concessione di un contributo straordinario a favore del Fondo stesso » (Approvato da quella III Commissione) (2520).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo, alla Commissione che già lo ha avuto in esame, nella stessa sede; gli altri, alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

#### **Annunzio di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente proposta di legge:

CALABRÒ: « Ripristino delle norme della legge 22 dicembre 1960, n. 1565 e successive proroghe e modificazioni » (2518).

Sarà stampata e distribuita. Poiché importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (2418); e delle concorrenti proposte di legge De Pasquale ed altri (2278), Degan ed altri (2346), Cottone e Taverna (2411).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167; e delle concorrenti proposte di legge De Pasquale ed altri, Degan ed altri, Cottone e Taverna.

Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza onorevole Ripamonti.

RIPAMONTI, *Relatore per la maggioranza.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, le finalità della legge n. 167, a tre anni dalla sua approvazione, hanno trovato conferma della loro validità, pur in una mutata situazione politica, in una congiuntura economica di rallentato ritmo di sviluppo del reddito e, soprattutto, in un diverso rapporto delle forze politiche del Parlamento.

Le proposte di legge e gli emendamenti presentati dalle diverse parti politiche che

hanno partecipato al dibattito, sia pure in misura differenziata e con un diverso giudizio dei valori che la legge tende ad affermare, confermano l'esigenza di rendere operanti dopo la sentenza della Corte costituzionale gli strumenti offerti alle comunità locali per una razionale politica di espansione o di ristrutturazione della residenza.

Il relatore, pertanto, non può esimersi dall'esprimere il suo apprezzamento per l'apporto al dibattito da parte degli onorevoli colleghi di ogni parte politica: ai colleghi della maggioranza, che hanno riconfermato la volontà di considerare la 167 come lo strumento urbanistico valido ed efficace nel periodo transitorio tra la disciplina urbanistica del 1942, seppure non compiutamente sperimentata, e la nuova disciplina urbanistica, di cui la legge di per sé sollecita il perfezionamento; ai colleghi delle parti politiche che per finalità differenziate e contrastanti esercitano la loro opposizione con azione critica nei confronti del centro-sinistra, azione tesa ad accelerarne i tempi dell'attuazione programmatica per assumerne il merito e per determinarne una diversa qualificazione politica da una parte, o a rallentare le capacità operative dall'altra, attribuendo alle iniziative del centro-sinistra la causa dei fenomeni congiunturali (pur essendo consapevoli che la inversione di tendenza non si manifesta o si verifica in modo istantaneo, che è dovuta a cause e concause remote: e può essere, anche, accelerata da impulsi psicologici e irrazionali, insistentemente e sistematicamente indotti nella pubblica opinione).

Se un giudizio può essere desunto dal dibattito, questo giudizio politico, a mio avviso, consiste essenzialmente nella riconferma della validità della collaborazione delle forze politiche di centro-sinistra, alle quali è affidata la guida della democrazia italiana. Quanto maggiori sono le difficoltà e le incomprensioni, difficoltà reali o presunte, difficoltà che sono inevitabili nella collaborazione tra partiti di differente visione ideologica e di diversa tradizione ed esperienza governativa, tanto più deve risultare chiara l'espressione della volontà comune di portare avanti la battaglia per lo Stato di libertà.

Nessuna proposta originale, o meglio, nessun tentativo di tradurre in una norma di legge, in stretta coerenza con le proprie premesse ideologiche, quelle che sono le varie posizioni, si è manifestata. La maggioranza deve prendere atto che dalle opposizioni sono giunti, sì, suggerimenti o proposte, che derivano però dalla considerazione di posizioni

sostenute all'interno della maggioranza stessa, prescindendo dal momento della loro formulazione.

Ho avuto occasione altra volta di affermare come il costituirsi della maggioranza di centro-sinistra consenta nel nostro paese, al Parlamento, la più sensibile e rapida azione di mediazione tra le soluzioni ideali prospettate dalla cultura e quelle rese possibili dalla realtà in cui si opera, con la formazione di una maggioranza parlamentare capace di conseguire le condizioni per assicurarne l'operatività e i risultati finali.

La cultura urbanistica italiana ha chiaramente delineato i principi di fondo di una legislazione urbanistica, che consenta la libertà nella pianificazione: ma non si può dire che di per sé si ponga una interpretazione univoca delle finalità della pianificazione stessa; né le condizioni poste ed accettate possono rappresentare la premessa di una compromissione ideologica, né per il loro inveramento postulano un identico quadro politico.

Il piano è per noi condizione di libertà. Questo rapporto di mezzo a fine deve essere ribadito perché l'obiettivo finale è per noi l'espansione della libertà del cittadino, la sua partecipazione alla vita e allo sviluppo dello Stato democratico. Un razionale e democratico processo di pianificazione, che necessariamente pone alcuni vincoli all'esercizio del diritto di proprietà in funzione del bene comune, trova nella sentenza della Corte costituzionale la conferma della sua legittimità costituzionale e rappresenta per noi lo strumento per conseguire più alti livelli di libertà.

Si è detto che dalla relazione emergono le perplessità del relatore, che non poteva disattendere posizioni assunte in precedenza. Nella seconda parte della relazione ho sottolineato le difficoltà in cui viene a trovarsi la maggioranza dopo la sentenza della Corte costituzionale, nell'individuazione di una procedura di definizione dell'indennizzo, che tenga conto delle condizioni di costituzionalità poste dalla Corte. Tali difficoltà, a mio avviso, non derivano dalla incapacità della maggioranza di trovare una soluzione che garantisca nel modo più appropriato il verificarsi delle condizioni necessarie e indispensabili per un razionale processo di pianificazione urbanistica, per conseguire la « libertà dello spazio » per « la città dell'uomo », ma dalla considerazione dell'esigenza politica, accentuata dalla situazione congiunturale, di conseguire il massimo grado di sicurezza possibile nella operatività degli strumenti proposti dalla legge, a tre anni dalla sua appro-

vazione. Rendere operanti i piani con una scelta degli strumenti per la determinazione dell'indennità di espropriazione che, lasciando impregiudicate le questioni di principio (da me volutamente sottolineate nella loro validità), assicuri l'efficacia congiunturale della 167 nel suo preminente contenuto urbanistico (se pure settoriale in quanto limitato alla residenza, nel quadro della congiuntura economica) è una esigenza primaria per il Governo e per la maggioranza.

Ho, pertanto, sottolineato la validità della sentenza della Corte in rapporto agli istituti tradizionali e caratteristici della pianificazione urbanistica, la legittimità dei vincoli posti sulla proprietà privata e il principio della non indennizzabilità degli stessi; ho ribadito il mio parere, confermato dalla Commissione affari costituzionali, sulla legittimità delle altre proposte presentate. Non ho ritenuto di dissociare il mio giudizio da quello espresso dal Governo sulla opportunità, allo stato attuale della giurisprudenza della Corte, di utilizzare uno strumento che può dar luogo a minori perplessità di ordine costituzionale.

Gli onorevoli Baroni, Cucchi e Brandi hanno sottolineato la motivazione congiunturale della scelta.

Le osservazioni e le perplessità da me manifestate non possono che essere condivise dalla maggioranza e sono implicite nella scelta dello strumento per le conseguenze che ne derivano, sia in ordine alle procedure, sia in ordine alla parziale acquisizione delle plusvalenze da parte dei proprietari. La validità congiunturale della scelta è stata sottolineata dal Governo in Commissione, con le dichiarazioni dell'onorevole de' Cocci, ed è prospettata nella stessa relazione ministeriale laddove si afferma che, utilizzando la legge di Napoli per la definizione delle indennità di espropriazione, i comuni possono acquisire le aree ad un valore inferiore a quello previsto dal precedente sistema, ma che tale previsione è limitata ad un arco di tempo limitato e, precisamente, ad un biennio.

La vera soluzione del problema — a mio avviso — non sta compiutamente nella scelta del sistema per definire l'indennizzo: la soluzione dei problemi relativi alla incidenza del costo del suolo sul costo delle costruzioni e di quelli relativi al riproporsi del meccanismo di sviluppo, che rafforzi le posizioni di rendita, si ritrova e si deve ritrovare nella impostazione e nella attuazione dei piani.

Se è inaccettabile lo slogan « una legge urbanistica per il diritto alla casa », poiché la legge urbanistica va considerata lo strumento

essenziale per una azione politica di più vasta portata, tesa all'unificazione economica del nostro paese e alla formazione di una nuova civiltà, la 167 si pone oggi come strumento urbanistico congiunturale per una politica della casa, tesa ad accentuare gli investimenti pubblici e ad orientare quelli privati, incentivandoli verso determinate localizzazioni e verso determinate destinazioni.

Non hanno significato il rilancio della 167, le stesse modificazioni che le considerazioni relative alla congiuntura economica, che stiamo attraversando, hanno comportato a talune sue parti, il riproporsi del principio della perequazione ai volumi, il convenzionare sotto forma diversa le lottizzazioni preordinate dai comuni, se tutto questo non comporta congiuntamente la decisa volontà di determinare un massiccio intervento nel settore delle abitazioni che, anche in funzione congiunturale, attui le previsioni del piano quinquennale e concorra al conseguimento degli obiettivi finali.

È questa l'occasione che deve essere offerta ai comuni di sperimentare la loro capacità di programmare lo sviluppo della città, coordinando alla scala urbana gli investimenti nel settore della residenza mediante l'utilizzo dell'istituto del piano particolareggiato, sul quale è basata l'attuazione dei piani alle diverse scale territoriali nello schema della nuova legge urbanistica. Lo stesso onorevole ed amico Cottone ha espresso un giudizio positivo in proposito, sulla possibilità offerta ai comuni di sperimentare con la 167 l'utilizzo dell'istituto del piano particolareggiato.

Di fronte alla volontà del Governo di operare tale massiccio investimento non potrebbero che cadere le preoccupazioni manifestate da alcune parti e, in particolare, dall'onorevole Cottone in ordine alla dimensione dei piani; così come il ricondurre la maggior parte degli investimenti entro i piani di zona può vanificare talune preoccupazioni di altri settori dell'opposizione e può favorire l'inversione di tendenza in atto, riducendo pertanto la rendita urbana.

L'orizzonte temporale della pianificazione territoriale, anche operativa, non può essere ridotto sotto il limite di dieci anni. Ho espresso più volte le mie perplessità rispetto ai piani di minima che vennero prospettati da esperti di sinistra. Ho in questa Assemblea espresso il mio dissenso in ordine a piani operativi triennali prospettati negli stessi schemi di legge urbanistica; così come l'orizzonte spaziale non può limitarsi ai confini amministrativi della città se si vuol arrivare

ad un nuovo equilibrio fra la città e la campagna.

Uno dei limiti della legge n. 167 e che può portare conseguenze nella stessa dimensione dei piani, è appunto quello di non considerare lo sviluppo della città nel più ampio spazio territoriale comprensoriale e regionale. Si pone, cioè, di nuovo alla considerazione delle forze politiche della maggioranza il problema di fondo che è rappresentato - a mio avviso - dall'attuazione della regione e dalla programmazione economica, come condizioni fondamentali per il conseguimento d'un nuovo assetto territoriale. Regioni e piano economico rappresentano le condizioni base per superare certi fenomeni di accentramento urbano, di massicci spostamenti di popolazione, di congestione di determinate aree: fenomeni, questi, che esaltano la rendita urbana. La stessa dissociazione tra la politica delle infrastrutture di trasporto e la politica di sviluppo della residenza e degli insediamenti industriali è una delle cause di formazione della rendita urbana.

Un orizzonte temporale vasto porta a considerare *quantum* di popolazione e di risorse, correlato ad un determinato spazio territoriale, che porta a identificarne le esigenze e le direttrici di ristrutturazione. L'istituto di statistica dell'università di Roma ha avanzato le seguenti previsioni circa l'aumento della popolazione: da 50 milioni e 600 mila abitanti residenti nel 1965 a 57 milioni nel 1981. Le indagini condotte per il primo rapporto sulla programmazione economica, presentata dal vicepresidente professor Saraceno, hanno accertato un fabbisogno di abitazioni dell'entità di 43 milioni e 660 mila stanze e si è programmata la loro attuazione nel volgere di 15-20 anni. Il primo schema di piano prevedeva investimenti nelle abitazioni, nel quinquennio, per 8.660 miliardi, pari al 6 per cento delle risorse disponibili. Il piano Giolitti, nel considerare gli impieghi sociali del reddito, destinava all'abitazione il 23,60 per cento degli impieghi stessi, pari a 9 mila miliardi nel quinquennio, di cui 2.250 a carico dello Stato, e introduceva una diversa qualificazione dell'investimento edilizio: il 26 per cento come edilizia sovvenzionata, il 42 per cento come edilizia convenzionata, il 32 per cento come edilizia libera, e puntava alla realizzazione di 10 milioni di vani a un costo medio di 900 mila lire a vano.

Il piano Pieraccini ha prospettato, per lo stesso periodo l'investimento di 8.750 miliardi, assegnando al settore delle abitazioni il 5,2 per cento delle risorse disponibili, con la

previsione più realistica di attuare 6 milioni 800 mila stanze, a un costo medio di un milione 300 mila lire a stanza, e ha confermato la destinazione del 25 per cento all'edilizia sovvenzionata.

Nel quinquennio, dovrebbero essere investiti in questo settore 2.187,5 miliardi.

Rimane, quindi, il problema di passare dai 112,5 miliardi di investimenti del 1963 a una media annuale di 437,5 miliardi.

Ma se proiettassimo nel quinquennio le previsioni delle leggi in atto nel settore dell'edilizia abitativa, considerando i due programmi triennali della legge n. 60, i programmi della legge per le abitazioni dei lavoratori della terra, i programmi tuttora in fase di elaborazione della legge n. 1460, le integrazioni disposte con le varie leggi e i possibili interventi della Cassa per il mezzogiorno, arriviamo ad accertare una programmazione di investimento nel settore dell'edilizia per 1.200 miliardi, con una media annua di 240 miliardi.

Si pone, pertanto, per il Governo e la maggioranza il problema di integrare le previsioni del piano attraverso l'impostazione di un programma addizionale dell'edilizia sovvenzionata di almeno mille miliardi, per assicurare la nuova ripartizione fra investimento pubblico e investimento privato.

A tale previsione di intervento nell'edilizia sovvenzionata deve aggiungersi l'impostazione di nuove forme di incentivi nei confronti dell'edilizia privata, la cosiddetta edilizia agevolata, per un importo che dovrebbe essere considerato nella misura di almeno 2.000 miliardi nel volgere di 5 anni.

La legge n. 60 ha sollecitato ampie attese; altrettanto ampie attese sono state, anche, sollecitate dalla pubblicazione dei dati relativi agli studi in corso per il programma di sviluppo economico e ancor più dalla presentazione al Parlamento del progetto di piano economico per i prossimi cinque anni.

Tali attese possono essere individuate, ad esempio, nella partecipazione ai bandi delle cooperative edilizie promosse dalla legge n. 60. Ho già su questo argomento fatto un accenno in sede di discussione del « superdecreto ». Si è verificata la disponibilità di 150 miliardi di risparmio popolare, pronto a investire nel settore delle abitazioni se si potesse garantire alle 12.000 cooperative edilizie escluse dalla assegnazione dei bandi « Gescal » la integrazione del finanziamento sulla base di mutui ventennali, con un tasso di ammortamento per capitali e interessi dell'ordine del 5 per cento e per un ammontare pari al 75 per cento del costo di costruzione.

Il rilancio della legge n. 167 non avrebbe nessun significato se non comportasse l'obbligatorietà di destinazione degli investimenti sovvenzionati nei piani di zona, nonché agevolazioni creditizie e fiscali solo alle iniziative private che utilizzino le aree vincolate dai piani di zona. Se non si seguisse tale orientamento, avremmo veramente condotto una battaglia inutile e avremmo operato contro le prospettive della stessa legge urbanistica. Organizzare urbanisticamente vasti comprensori per lasciarli inutilizzati, darebbe luogo a un'azione veramente negativa sotto l'aspetto politico, economico e sociale. Da un lato, il favorire la localizzazione degli investimenti nelle aree non incluse nei comprensori vincolati rappresenterebbe un fatto negativo dal punto di vista economico, perché con i piani si verrebbe a ridurre la disponibilità di aree sul mercato senza contenerne la domanda; dall'altro lato darebbe luogo ad interpretazioni politiche sfavorevoli in quanto contribuirebbe a far presentare la legge n. 167 come uno strumento dettato dalla volontà della maggioranza di punire la proprietà privata. Tale interpretazione verrebbe logicamente diffusa dalla stampa economica e troverebbe un incentivo nel fatto che al vincolo imposta sulla proprietà non corrisponderebbe una utilizzazione a scopi sociali.

Ecco perché concordo con la proposta, avanzata nel corso del dibattito dall'onorevole Degan, di collegare all'attuazione dei piani di zona le realizzazioni dell'edilizia sovvenzionata e quelle dell'edilizia agevolata. Mi pare che tale proposta abbia riscosso consensi di altri colleghi e in particolare degli onorevoli Di Nardo e Ivano Curti.

La legge n. 167 richiede, pertanto, un rapido e massiccio intervento dell'edilizia pubblica e privata, con la conseguente sperimentazione delle procedure che troveranno la loro definizione in sede di legislazione urbanistica generale.

Mi auguro che tale politica venga qui riaffermata dal Governo, in armonia con le previsioni del piano quinquennale e tenuto conto delle esigenze della politica anticongiunturale.

Le modalità previste per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e per l'attribuzione delle spese di urbanizzazione, primaria e secondaria, a carico della proprietà; la facoltà attribuita ai proprietari di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere tramite convenzioni da stipularsi con i comuni (ipotesi prevista anche dalle proposte di legge liberale e comunista), servono a mio avviso a ridurre

l'acquisizione delle plusvalenze, derivanti dai piani, da parte dei proprietari stessi o quanto meno ad impedire il trasferimento ai possessori delle aree di quella parte delle plusvalenze, che fin qui è stata da loro acquisita e che deriva dagli investimenti per l'urbanizzazione, effettuati dai comuni anche all'interno dei piani regolatori e dei piani particolareggiati vigenti. Si viene, così, ad eliminare quella parte della rendita che taluno ha chiamato « urbanizzativa », derivante cioè al proprietario dal fatto che la comunità ha promosso investimenti per rendere edificabili le aree, rendita difficilmente assoggettabile al contributo di miglieria specifica anche dopo la revisione della legge n. 246.

Le modifiche apportate dal disegno di legge all'articolo 18 della legge n. 167, lo spirito degli emendamenti presentati dall'onorevole De Pasquale all'articolo 2 e dall'onorevole Cottone all'articolo 17 della stessa legge, tendono ad accentuare la partecipazione dell'iniziativa privata e dei proprietari delle aree all'attuazione dei piani e a qualificare la destinazione degli investimenti edilizi privati.

Nel concludere la sua replica, giustificandosi con i colleghi per non avere compiutamente risposto ai quesiti formulati e alle proposte avanzate, preme al relatore riaffermare che nel processo di sviluppo delle città la legge n. 167 rappresenta un fatto nuovo e organico, comporta, per così dire, un « salto di civiltà ». La comunità, come libera convivenza di uomini, assolve alla sua funzione primaria e originaria orientando il processo di sviluppo delle strutture della comunità stessa e finalizzandolo all'obiettivo di affermare la libertà e la dignità della persona umana. È questo lo scopo fondamentale della legge al nostro esame. (*Applausi al centro e a sinistra — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**MANCINI, Ministro dei lavori pubblici.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, a conclusione della discussione su questa legge, mi preme immediatamente di dire che il Governo ha seguito il dibattito in modo interessato e con l'intenzione di riceverne elementi positivi ai fini dell'approvazione del disegno di legge. La posizione del ministro dei lavori pubblici, in rappresentanza del Governo, in riferimento alla serrata e interessante discussione avvenuta in aula e in Commissione, non era aprioristicamente contraria ad un dibattito generale per quanto concerne la legge n. 167 e i temi di grande interesse che la legge comporta.

Le diverse posizioni sono state meglio chiarite, diverse impostazioni anche critiche non vengono respinte, anzi trovano negli emendamenti presentati dalla maggioranza parziale o integrale accoglimento; mi sia permesso perciò esprimere un cordiale ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti su questa materia (in cui il ministro confessa di non avere la preparazione di quanti hanno partecipato al dibattito), i quali mi permettono di concludere una discussione non in modo negativo ma, al contrario, rilevandone gli aspetti positivi, che spero potranno conseguire risultati ancora più favorevoli nel momento in cui si passerà all'applicazione della legge.

Fatta questa premessa che era doverosa nei confronti della Camera e di tutti i colleghi che hanno partecipato alla discussione, mi permetterò di esprimere il pensiero del Governo, il pensiero del ministro dei lavori pubblici, con la speranza che quanto dirò sia accolto dagli ascoltatori con lo stesso spirito con il quale ho ascoltato i loro interventi.

Per brevità distinguerò il mio intervento in due parti. La prima concernerà un giudizio sulla legge n. 167 e, conseguentemente, sulle ragioni che hanno spinto il ministro dei lavori pubblici a proporre le modifiche che si ritengono opportune in determinati settori.

Ho avuto l'onore di esprimere più volte questo giudizio: un giudizio largamente positivo che oggi confermo, anzi ribadisco, e lo ribadisco soprattutto perché — dobbiamo anche riconoscere questo — gli attacchi contro la 167 non hanno perso d'intensità, soprattutto fondandosi sulla sfavorevole congiuntura, nel senso che si chiede ancora da più parti l'accantonamento, o quanto meno l'attenuazione, di alcuni suoi principi fondamentali, i quali invece costituiscono — ed è questa la vera ragione dell'opposizione di determinati ambienti economici e politici — una rottura con le situazioni di disordine urbanistico e di speculazione sulle aree.

Ora, la legge n. 167 è sicuramente l'unico strumento giuridico basato su una concezione nuova, moderna, democratica, della pianificazione urbanistica delle nostre città, nella quale l'autorità pubblica diventa protagonista consapevole e responsabile dello sviluppo della città e le scelte dei privati non costituiscono più un elemento condizionante e determinante di tale sviluppo. Per tale ragione la legge n. 167 deve essere, a mio avviso, considerata — nei suoi principi informativi — una scelta che è stata fatta e che

deve essere mantenuta, per qualsiasi Governo che voglia combattere la speculazione sulle aree, favorire l'accesso alla proprietà della casa di ceti sempre più vasti, sottrarre all'arbitrio dei privati ogni potere decisionale riguardante l'espansione della città, potenziare l'intervento pubblico nel settore della edilizia economica e popolare, e favorire, infine, nel tessuto della città, concepito finora in maniera discriminatoria, una migliore fusione delle diverse categorie sociali.

Per tali ragioni la 167 è diventata un bersaglio preferito da certi ambienti politici ed economici che, attraverso una scoperta deformazione della realtà, tentano di addossare alla legge la responsabilità maggiore, se non esclusiva, dell'attuale crisi edilizia, per conseguire l'accantonamento della legge stessa e, in prospettiva, la rinuncia alla nuova disciplina urbanistica. Anche su questo aspetto mi sono in altra occasione soffermato in quest'aula, sottolineando soprattutto il carattere allarmistico di tali attacchi e mettendo anche in rilievo la loro infondatezza, attraverso un'analisi, che ritengo sia stata serena ed obiettiva, delle vere cause della crisi edilizia: anzi, dolendomi sinceramente che sulle posizioni della proprietà fondiaria si fossero allineati anche i costruttori, il cui ruolo evidentemente è ben diverso da quello di chi specula sulle aree, anche se alcuni di essi in passato hanno fondato la loro fortuna più sulla rendita fondiaria che sul giusto profitto.

Tutto andava bene — abbiamo più volte sentito — nel settore dell'edilizia, fino al 1962, fino all'anno in cui l'onorevole Ripamonti (che riconosciamo come l'autore principale di quella legge) portò avanti la 167; mentre sappiamo che la crisi edilizia ha avuto ben altre cause, fra le quali sono certamente da considerare fra le principali, proprio il disordine urbanistico e la speculazione sulle aree fabbricabili; la quale, oltre tutto, si è rivelata anche come un notevole fattore inflazionistico. La sfavorevole congiuntura edilizia è quindi anche e soprattutto conseguenza di alcune deficienze strutturali che lo stesso boom ha messo a nudo e ha esaltate, e sulle quali la 167 ha agito per la prima volta, sia pure in termini settoriali.

Prima della 167 la produzione edilizia andava a gonfie vele. È vero questo; ma in che modo e a quale prezzo? Le città sono cresciute in maniera irrazionale, caotica, disumana obbedendo prevalentemente alla logica della speculazione sulle aree; i quartieri sono sorti spesso senza alcuna attrezzatura indispensabile e generalmente senza una suffi-

ciente dotazione di servizi e di spazi verdi per l'uso e il godimento del pubblico.

I valori storici ed ambientali delle nostre città sono stati sistematicamente e spesso irrimediabilmente compromessi. Il costo sopportato dalla collettività per attrezzare, per altro insufficientemente, come si è detto, un siffatto tipo di sviluppo della città, è stato altissimo sia in senso economico che sociale.

Buona parte dei risparmi investiti nell'acquisto di case per abitazione, è andata a finire nelle mani degli speculatori sulle aree che hanno realizzato, a spese della collettività, guadagni scandalosi. I prezzi degli alloggi, per effetto della rendita, oltretutto per l'indirizzo speculativo seguito da molti costruttori sono cresciuti in termini reali, progressivamente, raggiungendo livelli non più accessibili alla domanda. E infine i ceti medi e popolari hanno visto aumentare piuttosto che diminuire il loro bisogno di abitazioni.

Questo, a mio avviso, è il sistema per mezzo del quale si è sviluppato il famoso boom edilizio. Ed è precisamente questo sistema, questa logica che hanno obbedito e obbediscono esclusivamente agli interessi privati, che noi intendiamo contrastare e correggere.

Ecco perché difendiamo la 167 e affermiamo che essa rappresenta una scelta irrevocabile, in quanto questa legge è la prima e finora l'unica che sul terreno urbanistico abbia detto « no » a questo sistema.

Però — ed ecco perché vorrei precisare il mio pensiero in tutti i suoi aspetti — non intendiamo fare di questa legge un mito, né vogliamo strumentalizzarla a fini politici come purtroppo viene fatto sia dall'estrema sinistra che dalla destra, in termini naturalmente opposti. Siamo disposti a riconoscere i suoi difetti e le remore che essa comporta con lo stesso coraggio con cui difendiamo i suoi principi informativi, a denunciare deficienze, a correggere errori e a temperare eventualmente il rigore delle interpretazioni, tenendo anche presente l'attuale congiuntura edilizia.

Intanto, credo sia giusto rilevare che sul piano strettamente urbanistico il sistema della 167 ha funzionato egregiamente e ha dato risultati altamente positivi. Infatti, i piani delle zone sono generalmente immuni da quei difetti che erano diventati la caratteristica endemica dei piani concepiti ed approvati in regime privatistico dei suoli. Cioè, indice di sfruttamento edilizio troppo elevato, di densità edilizie impossibili, di rapporti insoddisfacenti tra superfici destinate a residenza e superfici destinate a spazi pubblici, di dota-

zioni insufficienti quantitativamente e qualitativamente dei servizi; ed infine di scelte irrazionali chiaramente influenzate da interessi privati.

Desidero richiamarmi brevemente ad un fatto intorno al quale molto si discute e si discute anche nel consiglio comunale di Roma e sulla stampa. Si è parlato recentemente e si parla ancora oggi di Spinaceto, cioè del nuovo quartiere che sorgerà nell'ambito del piano della 167. Spinaceto è stato definito da certi settori di opposizione come un quartiere di tipo marxista. Ebbene, a prescindere dalla sua impostazione tecnica ed architettonica che non sono in grado di discutere, Spinaceto dimostra chiaramente quali siano i risultati, in termini urbanistici e sociali, quando si sottrae lo sviluppo della città alla speculazione fondiaria.

Ogni abitante disporrà di 37 metri quadrati di verde di cui 31 per parchi e giardini, 4 per verde scolastico, 2,70 per campi sportivi. Per rendersi conto del salto costituito da Spinaceto, occorre tener presente che Roma, una delle città italiane più dotata di verde, dispone di 2,30 metri quadrati per abitante di verde, per altro concentrato in gran parte in grandi parchi, e che la densità edilizia di questo quartiere è inferiore a 200 abitanti per ettaro, mentre la densità edilizia per quartieri costruiti a Roma di recente raggiunge in media i 600 abitanti per ettaro.

Ho detto prima e ripeto che bisogna guardarsi però dal pericolo di una mitizzazione che stranamente, debbo dire, viene sostenuta proprio dal gruppo comunista. Non se ne dispiacciono i deputati comunisti, ma non posso non ricordare che il gruppo comunista non ha votato la legge n. 167. Così continuerò a ripetere questo finché l'onorevole Todros non smetterà il suo ritornello sui consulenti del ministro dei lavori pubblici.

*Una voce all'estrema sinistra.* È un ritornello più attuale.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici.* È fissato negli *Atti parlamentari* che non avete votato la legge n. 167.

DE PASQUALE. Ce ne vantiamo.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici.* Una posizione perciò idolatrica nei confronti della legge n. 167, non solo non sarebbe giustificata sul piano pratico operativo, ma potrebbe condurre ad un indebolimento dei suoi principi informatori, facendo così il gioco dei suoi oppositori.

A tal proposito ritengo che sia necessario guardarsi dal pericolo di una massimizzazione dei piani della legge n. 167, sostenuta da

molte amministrazioni comunali, che affermano l'esigenza di ridimensionare il piano in base ad una percentuale molto alta del fabbisogno di vani, corrispondenti al previsto sviluppo della città nel decennio considerato.

Tale concezione generalmente non è stata accettata dagli organi consultivi e di amministrazione attiva del Ministero dei lavori pubblici, e posso dire ora, anche alla stregua delle esperienze fatte, che una eccessiva dilatazione dei piani determina l'immobilizzazione di vaste estensioni di aree che i comuni possono urbanizzare, e gli enti per l'edilizia popolare utilizzare soltanto in parte — a causa della limitata disponibilità di mezzi finanziari — e determina, inoltre, una lievitazione di valore delle aree edificatorie al di fuori dei piani; fenomeno questo che è stato finora fortunatamente più denunziato che constatato per l'intervenuta flessione generale dei prezzi delle aree.

L'onorevole Ripamonti ha dato nella sua precisa e diligente relazione degli elementi di conoscenza per quanto riguarda la legge n. 167, a cui ieri sera l'onorevole Pietro Amendola ha mosso diverse critiche; critiche che io accolgo però per riferirle ad un periodo durante il quale ancora non si era messo in moto l'intero meccanismo.

Ho già annunciato al Senato (e lo riconfermo ora) che abbiamo già creato un ispettorato apposito per la legge n. 167, e che ci proponiamo di eliminare inconvenienti che effettivamente sono esistiti, che ancora a volte esistono per cause (anche l'onorevole Amendola ha riconosciuto questo) non addebitabili ad una volontà politica contraria all'applicazione della legge n. 167, ma legate anche a difficoltà che attualmente esistono per quanto riguarda l'attrezzatura funzionale del Ministero dei lavori pubblici.

A quanto scrive l'onorevole Ripamonti, vorrei aggiungere qualche altra considerazione per quanto riguarda l'attuazione dei piani già approvati, per dire che le notizie che ci pervengono da parte delle amministrazioni comunali (e mi riferisco a quelle obbligate alla formazione del piano) non sono tali da autorizzare proprio l'ottimismo, ma neanche così pessimistiche come vogliono descriverle gli oppositori all'applicazione della legge n. 167.

Ad ogni modo vi è tutto un fermento di iniziative da parte delle amministrazioni comunali, sia per quanto riguarda la redazione e la messa a punto dei progetti esecutivi, sia per quanto concerne la programmazione delle opere di urbanizzazione sia, infine, per

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 LUGLIO 1965

ciò che attiene all'esame della richiesta di aree ed allo svolgimento delle relative procedure di assegnazione. A tale proposito, faccio presente che, nella maggior parte dei comuni obbligati e dotati di un piano approvato, sono state nominate le commissioni per l'assegnazione delle aree; che gli enti per l'edilizia economica e popolare — fatta eccezione per le cooperative — superate alcune difficoltà iniziali, già operano nell'ambito dei piani, ma che l'urbanizzazione delle aree procede non molto rapidamente. Indubbiamente, su tale ritardo ha influito l'incertezza derivante dalla pendenza del giudizio davanti alla Corte costituzionale, che ha praticamente impedito ai comuni di avvalersi della procedura di esproprio, ma hanno avuto anche un peso rilevante le difficoltà di carattere finanziario. A questo proposito debbo ricordare che il Governo sta mettendo a disposizione dei comuni i mezzi finanziari occorrenti per la prima attuazione dei piani. Mutui per 17 miliardi sono stati già concessi e sono in corso di istruttoria le domande per la concessione di mutui per altri 23 miliardi, in ordine alle quali domande sono già stati dati ai comuni i relativi affidamenti.

Ho detto prima — e ripeto — che l'applicazione di un sistema come quello della 167, che innova profondamente rispetto a quello vigente, comporta necessariamente una fase di graduale adeguamento all'organizzazione dei metodi e degli strumenti. Questa fase ha coinciso con la sfavorevole congiuntura edilizia, le cui difficoltà obiettive sono state per altro aggravate dalla campagna allarmistica di cui ho parlato. Da qui vorrei, perciò, rivolgere un appello alle amministrazioni comunali perché accelerino i loro programmi di attuazione e procedano, con i mezzi finanziari che saranno messi a loro disposizione, ad urbanizzare le aree in misura adeguata alle richieste pervenute, sia da parte degli enti sia dei privati.

Ho già parlato dell'istituzione dell'ispettorato della 167; voglio aggiungere, al fine di dimostrare questa nostra volontà politica di sostegno della legge, che sono state anche accelerate le procedure; e ciò sia attraverso uno snellimento dell'istruttoria — effettuata con una intensificazione dei contatti diretti e collegiali tra gli organi dell'amministrazione statale — sia attraverso l'emanazione di apposite norme, come quella che ha sospeso l'applicazione della disposizione di legge riguardante il parere del Ministero della pubblica istruzione circa le attrezzature scolastiche.

Infine — ecco che arrivo al punto — volendo dimostrare questa nostra volontà, abbiamo naturalmente convenuto che, una volta pubblicata la nota decisione della Corte costituzionale, era nostro dovere preparare quelle norme che garantissero l'applicazione immediata delle leggi. Qui mi sia consentito fare qualche piccola, ma garbata osservazione soprattutto al collega De Pasquale, che ha rivendicato, giustamente, al suo gruppo l'iniziativa prioritaria nella presentazione della proposta di legge. Niente da dire su questo. Qualche cosa da dire sull'altra meno garbata affermazione, maliziosamente raccolta ieri sera dall'onorevole Cottone, che il disegno di legge del Governo aveva risentito della pubblicazione della proposta di legge del gruppo comunista. Io non ho alcun motivo, invece, per dire che la fretta, che l'immediatezza non vi sono state, perché chi doveva proporre voleva avere le idee chiare su questo argomento; e non ho concepito la presentazione della legge — mi scusi l'onorevole De Pasquale — allo stesso modo che si concepisce, a volte, una certa gara che si fa per la presentazione delle liste elettorali, per prendere cioè il primo posto nella scheda. Si trattava, a mio avviso, di meditare e di meditare bene, perché la posta in palio era molto alta: si trattava, cioè, di garantire quei fini che noi assegnamo alla 167 e presentare quindi la legge qualche giorno prima o qualche giorno dopo non avrebbe portato nessuna variazione degna di rilievo.

D'altra parte — e mi appello soprattutto alla vostra maggiore esperienza e competenza in questa materia — la storia delle ultime legislature del nostro Parlamento in materia urbanistica ci dice che il dibattito è sempre aperto, che non vi sono soluzioni definitive e che i diversi gruppi politici dal partito comunista agli altri, hanno avuto appunto, sulla base di esperienze e di meditazioni, la possibilità anche di cambiare parere e di modificare certe posizioni. Perciò non mi associo alla polemica che spesso l'opposizione fa — e che si può ritorcere nei suoi confronti — accusandoci di avere in un certo anno affermato una cosa, mentre oggi abbiamo cambiato parere. No, la materia è tale che può consentirci di cambiare e modificare una parte delle nostre convinzioni.

Per brevità, vorrei rinviare i colleghi a quella parte della relazione nella quale si dà un giudizio sulla sentenza. Vorrei, invece, in questa sede precisare meglio perché abbiamo scelto la legge di Napoli e cercare anche, se è possibile, di rispondere alle obie-

zioni che nei confronti di questa nostra scelta, che è pure una scelta politica, sono state fatte da parte di molti dei colleghi intervenuti nel dibattito.

Il perché è stato detto da diversi oratori della maggioranza ed io lo ribadisco. La legge di Napoli offre le maggiori garanzie sul piano della costituzionalità, essendo già stata dichiarata legittima sotto tale profilo dalla Corte costituzionale, sia pure con riferimento e nell'ambito di altre leggi. Vi è un aspetto sul quale desidero richiamare la vostra attenzione: non possiamo mai prescindere, nel fare una legge, da una decisione della Corte costituzionale. Nel caso poi della 167, l'esame della costituzionalità delle norme che abbiamo proposto è stata effettuata con un rigore particolare, in quanto non possiamo permetterci il lusso di incorrere in un'altra pronuncia di incostituzionalità. Questa, infatti, comprometterebbe forse irrimediabilmente l'applicazione della legge, determinando una crisi di portata incalcolabile non soltanto nel settore edilizio, ma darebbe anche ai sostenitori del vecchio sistema nuovi argomenti sul più comodo, anche se ipocrita, piano della legittimità costituzionale, per insistere nella lotta contro questa legge e contro ogni disciplina urbanistica.

Voglio però aggiungere che in ogni modo i motivi di carattere costituzionale non sono stati i soli che ci hanno indotto a scegliere la legge di Napoli; anzi, dirò che hanno avuto un peso ben maggiore e determinante le considerazioni di carattere sostanziale, soprattutto sotto il profilo economico.

Un'accurata indagine fatta eseguire presso le più importanti amministrazioni comunali, da Milano a Torino, a Firenze, a Roma, e i dati forniti dagli uffici tecnici erariali e quelli che erano anche a disposizione degli uffici del mio Ministero, hanno portato concordemente alla conclusione che l'applicazione della legge di Napoli è sicuramente più favorevole nella maggior parte dei casi, non solo del criterio dichiarato incostituzionale (credo che su questo non vi sia discussione), ma anche di altri criteri intesi a bloccare il valore delle aree a una certa data, applicando un correttivo di rivalutazione e di adeguamento nei valori monetari. In base a previsioni attendibili e tenuto conto della tendenza in atto del mercato delle aree, tale convenienza dovrebbe durare (su questo, però, il ministro dei lavori pubblici non giura) per un periodo che da alcune amministrazioni è valutato in un triennio, da altre in un biennio. La convenienza della legge di Napoli è

ovviamente più marcata, quando si tratti di aree che avevano già una destinazione edificatoria prima del piano delle zone, e meno rilevante invece per le aree cosiddette agricole, ecc., che il piano destinato a residenza. Per queste ultime risulterebbero in molti casi più favorevoli gli altri criteri che prevedono la detrazione di tutti gli incrementi di valore verificatisi successivamente ad una certa data.

In proposito, però, credo sia bene fare alcune precisazioni.

Le aree cosiddette agricole rappresentano una percentuale non larga, anzi direi molto modesta, per i piani della legge n. 167, i quali riguardano normalmente aree già destinate a residenza; ciò, del resto, è in conformità a quanto stabilisce la legge, la quale dispone che le aree da comprendere nei piani di zona debbono essere prescelte di norma nelle zone destinate all'edilizia residenziale nei piani vigenti. Inoltre, le aree agricole incluse nei piani non sono mai tali nel senso letterale della parola, ovvero nel senso che comunemente si attribuisce a tale destinazione, in quanto nella quasi totalità dei casi si tratta di aree che sono state già investite di fatto dalla edificazione e più in generale dalla espansione della città, e i cui valori hanno quindi già scontato una futura rendita edilizia. La prima attuazione dei piani, infine, interessa normalmente le aree già destinate a residenza, il che conferma la convenienza di servirsi della legge di Napoli nella prima fase di applicazione.

Detto questo con molta sincerità, perché neanche da parte nostra si vuol creare il mito della legge di Napoli, voglio aggiungere che quanto è stato qui affermato sugli incrementi di valore conseguenti alla destinazione dei piani della legge n. 167 (che la stessa legge di Napoli riconosce, sia pur parzialmente) non ci lascia indifferenti. In linea di principio, non possiamo non essere d'accordo sul fatto che le plusvalenze determinate dalle scelte delle autorità amministrative e dagli investimenti delle risorse pubbliche, non debbono essere lucrate dai privati. Siamo convinti che la causa principale, se non esclusiva, delle distorsioni verificatesi nel campo urbanistico, del disordine edilizio e della espansione caotica delle nostre città, deve essere individuata proprio nel processo di accumulazione della rendita fondiaria.

Al fine di chiarire meglio le rispettive posizioni, desidero affermare che certe posizioni di principio (lo ha teorizzato stamane l'onorevole De Pasquale) devono avere talune at-

tenuazioni, non tanto per il gusto di trovare un'intesa con altri gruppi politici, quanto perché aderiscono in un determinato momento alla realtà politica e sociale. Perciò, pur mantenendo ferma una posizione di principio e ideale, riteniamo di non essere in contraddizione se, nel momento in cui facciamo opera proficua di amministratori o di legislatori, consideriamo questi elementi come fondamentali.

Per quanto riguarda gli incrementi di valore, una volta scelto il criterio della legge di Napoli, non era possibile arrivare, sempre in rapporto alla sentenza della Corte costituzionale, alla detrazione delle plusvalenze, perché ciò avrebbe potuto ridurre gli indennizzi ad un ristoro non serio e quindi rendere incostituzionale il criterio stesso. D'altra parte la scelta di un diverso criterio — e ciò è sostenuto soprattutto, se non erro, da parte comunista e da parte dell'onorevole Ivano Curti — che bloccasse i valori delle aree a una data *ante* piano ed avocasse quindi tutte le plusvalenze determinate dai piani, comporterebbe l'inconveniente di riconoscere integralmente gli incrementi di valore determinatisi prima dei piani, incrementi che sono notevoli e molto diffusi, ove si tenga presente che i piani urbanistici della legge del 1942 sono in vigore nelle più importanti città. Questi piani hanno poi molto largheggiato in fatto di destinazioni edificatorie.

E come è dimostrato poi da numerosi studi e indagini, gli incrementi di valore più rilevanti si sono verificati nell'ultimo quindicennio, soprattutto nel periodo 1958-1962, cioè prima della formazione dei piani zonali.

Il riconoscimento di tali plusvalenze sarebbe tanto più grave, ove si tenga presente che il mercato delle aree (e ciò lo ha chiaramente spiegato stamane l'onorevole Cucchi) presenta una flessione di prezzi che ha avuto inizio dal 1963 ed ancora dura.

La legge di Napoli (ecco il punto) riconosce ai proprietari soltanto una parte di tali plusvalenze; e poiché essa collega la valutazione delle indennità di esproprio al momento in cui avviene effettivamente il trasferimento del bene, consente ai comuni di lucrare i vantaggi derivanti dalla accennata flessione dei prezzi delle aree.

Ho detto sopra che per un periodo di tempo, che si calcola in un triennio o in un biennio, l'applicazione della legge di Napoli assicura ai comuni un'economia rispetto agli altri criteri considerati. E su questo desidererei veramente che vi fosse un riconoscimento da parte di tutti perché ciò è importante, in

quanto sappiamo come debba essere aiutata questa fase di avvio della legge.

Devo aggiungere che le previsioni per il futuro — e questo lo affermano i competenti — non sono affatto pessimistiche, in quanto il valore venale delle aree comprese nei piani zonali non dovrebbe in futuro discostarsi di molto, in termini reali, da quello attuale. Ciò per motivi che nella relazione al disegno di legge sono stati anche indicati, e ai quali si aggiungono adesso le seguenti considerazioni.

Primo: l'andamento dei prezzi in regime privatistico dei suoli è regolato dal mercato, cioè dalla legge della domanda e dell'offerta. Infatti, l'aumento vertiginoso dei prezzi verificatosi in passato è stato originato da massicci spostamenti di popolazione dalla campagna verso la città e quindi dall'aumento della richiesta di aree per costruzioni. Nell'ambito dei piani della legge n. 167, l'assoggettività all'esproprio di tutte le aree limita evidentemente di fatto la loro commerciabilità e quindi non può influenzare il mercato dei suoli che, salvo l'utilizzazione potenziale da parte dei proprietari, di cui all'articolo 16, possono essere acquisiti soltanto dai comuni e dagli enti di edilizia popolare ed economica per le utilizzazioni previste dal piano.

Uno degli elementi principali dell'aumento dei prezzi delle aree è stato sempre rappresentato dalla urbanizzazione; tale elemento non dovrebbe avere alcuna influenza sul valore delle aree, poiché l'acquisizione di esse avviene prima della esecuzione delle opere di urbanizzazione, il cui costo diventa una componente del prezzo a base d'asta, il quale ovviamente è cosa diversa dal valore venale. Le plusvalenze determinate dalla destinazione dei piani della n. 167 devono ritenersi molto limitate o addirittura trascurabili nella quasi totalità dei casi, perché quasi sempre i piani di zona riguardano aree già destinate a residenza dai piani regolatori esistenti, ovvero da destinarsi di fatto all'edificazione.

Questi sono i motivi che intendevo sottolineare.

Quando si chiede se abbiamo operato una scelta politica, noi rispondiamo affermativamente. Ma quale tipo di scelta abbiamo fatto? Una scelta che garantisca gli scopi e i fini della n. 167, o che invece contraddica a tali scopi? Noi riteniamo invece che la scelta politica aderisca appunto a quel giudizio che diamo sulla 167 e non contraddica ai risultati che vogliamo raggiungere con la 167 stessa. So che vi sono critiche, però soprattutto a quelle che ci sono venute dall'estrema sinistra, o per lo meno agli oratori che han-

no parlato da quei banchi, io vorrei non contrapporre (perché non è questo il tipo di ragionamento che voglio fare) le critiche che nei confronti della scelta che noi abbiamo fatto sono venute da altri ambienti, ma vorrei che quanto meno i nostri critici dell'estrema sinistra meditassero su di esse. Non mi riferisco tanto alla destra dell'aula parlamentare, ma soprattutto alla destra esterna, quella che si esprime sulla stampa.

GUARRA, *Relatore di minoranza*. Cioè la destra economica, non quella politica.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Nella destra politica vi è anche la destra economica.

Voglio dire che rispetto al tipo di critica che abbiamo sentito qui alla Camera (non so se ella l'abbia fatto per mettere a disagio il ministro dei lavori pubblici o per terrorizzare il gruppo liberale) le critiche che ha mosso lei, che è sicuramente un rappresentante della destra o di una certa frazione della destra, sono di tipo diverso, ma credo rappresentino un caso isolato.

GUARRA, *Relatore di minoranza*. Rappresento il gruppo ed il partito del Movimento sociale.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Noi vorremmo far meditare i fautori dell'applicazione della 167, soprattutto coloro i quali sanno che per applicare la 167 si deve anche tener conto della situazione nella quale si trovano i comuni d'Italia. Tra queste critiche ve ne è anche una che ci è venuta ieri sera dall'onorevole Cottone, un po' estemporanea a mio avviso, soprattutto con quel richiamo al « modernismo »: questi socialisti arrivano al Governo, hanno poca esperienza; devono imparare: la sola cosa che sanno fare è quella di ricorrere ad una legge veneranda che porta la data del 1885... Ecco la risposta che vorrei dare: non credo che tra la posizione che noi rappresentiamo e la posizione che ella rappresenta il contrasto sia in rapporto alla data delle leggi; credo che il contrasto sia di un altro genere. Il contrasto è che con la legge di Napoli, con questa legge veneranda del 1885, si paga una indennità minore o che con gli altri criteri, quelli che sono stati esposti nella proposta di legge che ella ha presentato, o, ancor di più, con i criteri che abbiamo letto su tanta parte della stampa, si paga un prezzo notevolmente maggiore e si viene in quel modo ad attenuare, se non ad allontanare per sempre, la possibilità di una applicazione della legge.

COTTONE. La questione è di stabilire se il minore od il maggiore corrisponda al giusto.

BECCASTRINI. Il meno è sempre giusto in questo caso.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ecco perché non ha importanza ricordare che la legge di Napoli fu concepita per corrispondere ai proprietari dei « bassi » napoletani una indennità maggiore di quella che sarebbe loro spettata in base al criterio del valore venale; tale criterio venne mediato poi con altro termine in considerazione dell'alta redditività dei « bassi ». Ma questo lo sappiamo e lo sanno tutti, anche coloro che non hanno esperienza di leggi o di giurisprudenza. Però si dimentica che da decenni il nostro legislatore ha fatto ricorso in numerose leggi al suddetto criterio, proprio allo scopo di corrispondere ai proprietari una indennità di esproprio inferiore al valore venale; e noi abbiamo fatto ricorso alla legge di Napoli perché la sua applicazione comporta una notevole e legittima decurtazione delle plusvalenze, decurtazione che per altro non ci sodisfa in pieno per quello che ho detto prima.

È stato ancora detto che la legge di Napoli sarebbe inapplicabile per l'impossibilità di determinare il valore venale, cioè uno dei termini della media, in un mercato che si asserisce inesistente; e contemporaneamente si è chiesto, da parte non del gruppo liberale, ma da parte di quelle opposizioni esterne, il ricorso al valore venale. Per cui non si capisce bene questo gioco di prestidigitazione, per il quale il mercato esiste quando si tratta di attribuire ai proprietari tutto il valore di un bene, ivi compreso il plusvalore attribuito al bene stesso dall'opera della collettività, e invece scompare quando parte di tale valore viene giustamente detratta. Insomma, a mio avviso, sono state sollevate dalla destra eccezioni e critiche, soprattutto sotto il profilo costituzionale, che portano acqua soltanto al mulino del valore venale puro.

È stata anche sostenuta su qualche giornale l'applicazione del criterio del valore venale con la detrazione degli incrementi derivanti dall'applicazione e attuazione del piano. A prima vista tale proposta ci ha stupito per la notevole apertura che sembrava scorgersi in essa; ma poi è apparso evidente che il criterio proposto in pratica avrebbe finito col favorire la proprietà fondiaria causa le notevoli difficoltà che la sua applicazione avrebbe comportato. Del resto tale criterio è sostanzialmente quello previsto dalla legge urbanistica del 1942 che non ha avuto applicazione pratica.

Mi pare quindi di poter concludere che l'opposizione della destra alla legge di Napoli è in fondo, anche se non dichiaratamente, basato su una posizione di difesa degli interessi, non dei proprietari, onorevole Cotonne, ma della proprietà fondiaria, in quanto troppo scopertamente essa si oppone a detta legge per il solo motivo che consente una notevole, anche se parziale, decurtazione delle plusvalenze.

È stato detto da diverse parti che il criterio adottato può dare adito a un vasto e dannoso contenzioso. Bisogna però obiettare che questo pericolo esiste per qualsiasi criterio e dipende soprattutto da ragioni di carattere sociale più che giuridico, e cioè dalla maturità che i proprietari dimostreranno di fronte a un sistema che, senza mortificare il loro diritto, chiede però loro legittimamente un sacrificio in nome dell'interesse generale. Certo che se i proprietari vorranno sperimentare anche in questo campo la tattica del braccio di ferro, noi non abbiamo mezzi per impedirlo. Senonché la realtà recente ha dimostrato che tale tattica può diventare un pericoloso *boomerang* per chi vi fa ricorso.

In ogni modo, anche sotto questo aspetto la legge di Napoli ci è apparsa preferibile in quanto la sua applicazione può valersi di una lunga esperienza amministrativa e di una vasta giurisprudenza.

Vi è poi l'altro punto del 2 per cento. L'abbiamo spiegato nella relazione: anche per questo punto, sul quale convergo possano sussistere notevoli perplessità, ha avuto per noi prevalenza la necessità di arrivare all'applicazione immediata della legge fuori di qualche possibile nuova eccezione di incostituzionalità. Però voglio chiarire (è stato già detto nella relazione, l'ha ripetuto l'onorevole Cucchi, l'hanno ripetuto altri oratori) che questo 2 per cento non può essere considerato come indennizzabilità dei vincoli previsti dal piano, perché la non indennizzabilità dei vincoli già affermata nella legge del 1942, ed accolta nella quasi totalità delle legislazioni straniere, costituisce per noi un principio non rinunciabile in materia urbanistica, in quanto il riconoscimento di un compenso per i vincoli di piano che non comportino l'esproprio renderebbe inattuabili qualsiasi piano regolatore.

Adesso dovremmo parlare dell'articolo 16 e anche dell'articolo 18 per le modifiche che sono state proposte. Devo dire che gli emendamenti proposti soprattutto all'articolo 18 mi hanno fatto la dovuta impressione, tanto che sono favorevole alle nuove impostazioni

della maggioranza. Le osservazioni, sempre intorno all'articolo 18 da noi proposto, fatte ieri sera dall'onorevole Ivano Curti e da altri colleghi, hanno — a mio avviso — una notevole importanza. In quella fase di discussione potremo meglio esprimere i nostri pareri. Ritengo però di non dovere ancora accettare il richiamo che, soprattutto da parte dei comunisti, è stato fatto alla proposta da noi avanzata, nel senso cioè che in quella proposta è stata vista una nostra volontà di accantonare la 167. Noi, al contrario, abbiamo fatto questa proposta proprio allo scopo di portare avanti, in questo particolare, difficile momento, l'applicazione della 167.

A questo punto potrei concludere il mio intervento, ma vorrei fare una brevissima dichiarazione per quanto riguarda la legge urbanistica. (*Interruzione del deputato Cianca*).

Penso che non siano esatte, e in ogni caso siano esagerate, le osservazioni fatte in quest'aula per quanto riguarda l'inadempienza del Governo per la non presentazione della legge urbanistica e così anche per il richiamo ai « nenniani-dorotei » fatto dal collega De Pasquale.

DE PASQUALE. È l'inverso: prima dorotei, poi nenniani.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Però ho voluto sempre evitare dichiarazioni di questo tipo per quanto riguarda la presentazione delle leggi, anche se questo può costare nel nostro Parlamento (dove bisogna necessariamente ad ogni momento fare delle dichiarazioni) l'accusa di essere un moderato. Penso però che queste critiche non tengano conto del notevole lavoro che nel corso di quest'anno, sul piano della preparazione delle leggi e sul piano dell'attività del Governo, è stato fatto non soltanto dal ministro dei lavori pubblici, ma dalla stessa compagine governativa. Dico però (ecco la dichiarazione che voglio fare) che queste critiche, che fino a questo momento ritengo inesatte e non giustificate, diventeranno giuste e fondate se il Governo, se il ministro dei lavori pubblici non saranno in grado di presentare al più presto (e quando dico al più presto, dico in modo che alla ripresa parlamentare il Parlamento sia investito dell'esame) la legge urbanistica. A quel momento io penso che meriteremmo le giuste critiche da parte di tutti i settori.

È la prima volta che faccio dichiarazioni di urbanistica, anche perché (*Interruzione del deputato Cianca*) ho imparato, soprattutto sedendo sui banchi dell'opposizione, che

gli impegni devono essere presi soltanto quando si è sicuri di mantenerli.

E a questo punto avrei finito. Ma, giacché ho l'onore di parlare davanti alla Camera come ministro dei lavori pubblici, credo che — anche se non in riferimento diretto alla legge n. 167 — sia giusto fare qualche dichiarazione per quanto riguarda i risultati che sono stati ottenuti in materia di lavori pubblici dopo l'applicazione del decreto del 15 marzo. Parlando al Senato ho già fatto dichiarazioni che si riferivano al primo periodo, al 30 aprile 1965, cioè dopo un mese di applicazione; e già allora dissi che le iniziative del Governo per quel che riguardava lo sveltimento delle procedure davano dei risultati. (*Interruzione del deputato Cianca*). Aspetti, onorevole Cianca!

Oggi presento alla Camera i risultati del periodo fino al 30 giugno, cioè quel che abbiamo ottenuto per quanto riguarda appalti di nuove opere fino al 30 giugno. E allora dico che i risultati di maggior rilievo si riferiscono anche questa volta alle opere di competenza degli enti locali ammesse al beneficio del contributo del concorso dello Stato. Per queste opere, all'entrata in vigore del decreto-legge, erano stati approvati 7.060 progetti per un importo di 225 miliardi e 171 milioni ed erano in corso di approvazione 4.289 progetti per un importo di 222 miliardi e 832 milioni.

Al 30 aprile 1965, dopo un mese e mezzo, risultavano appaltati 2.038 progetti per un importo di 73 miliardi e 728 milioni. Quest'ultima cifra è passata il 31 maggio scorso a 141 miliardi e 688 milioni, pari a 3.450 progetti, con un raddoppio quindi della cifra precedente; e il 30 giugno si è passati ad un ammontare di opere appaltate di 325 miliardi, con un ulteriore incremento che rispetto al mese precedente è di oltre due volte: cioè 73 miliardi il 30 aprile, 141 miliardi il 31 maggio, 325 miliardi il 30 giugno.

In questo quadro acquistano rilevanza gli impulsi che si sono dati a talune categorie di opere: edilizia abitativa, edilizia scolastica, opere igieniche e opere stradali. Infatti si è passati negli appalti, dal 31 maggio al 30 giugno, per l'edilizia abitativa da 313 progetti per 29 miliardi e 804 milioni a 723 progetti per 84 miliardi e 452 milioni; per l'edilizia scolastica da 1.359 progetti per 40 miliardi e 792 milioni a 2.397 progetti per 75 miliardi e 176 milioni; per opere igieniche da 870 progetti per 26 miliardi e 525 milioni a 1.836 progetti per 52 miliardi e 859 milioni; per la viabilità ordinaria da 486 progetti per

31 miliardi e 712 milioni a 1.193 progetti per 86 miliardi e 589 milioni.

L'apprezzamento di tali risultati balza evidente dal rapporto delle opere complessivamente appaltate nel primo semestre di quest'anno, che come ho già detto ammontano a 325 miliardi. Che cosa avevamo appaltato nel primo semestre 1964? Avevamo appaltato opere per 70 miliardi. In questo semestre del 1965 abbiamo appaltato opere per 325 miliardi. Per le opere di conto diretto dello Stato, per le quali la situazione nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1964 registrava lavori appaltati per un ammontare di 38 miliardi e 860 milioni, nel corrispondente periodo di quest'anno si è passati ad opere appaltate per un ammontare di circa 45 miliardi, di cui soltanto 6 miliardi 946 milioni si riferiscono al periodo precedente.

Per le opere dell'« Anas », nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1964 erano stati appaltati lavori per 17 miliardi e 565 milioni. Nello stesso periodo del corrente anno risultano appaltati lavori per 39 miliardi oltre ai 51 miliardi 648 milioni per l'« autostrada del sud », per un totale perciò di 90 miliardi.

In conclusione, nel primo semestre del corrente anno sono stati appaltati complessivamente, per opere sia di conto dello Stato che degli enti locali e dell'« Anas », lavori per oltre 460 miliardi di contro a 126 miliardi 425 milioni di lavori appaltati nel corrispondente semestre dell'anno precedente. Sono questi i risultati che abbiamo ottenuto.

DI NARDO. È compresa la cifra della « Gescal »?

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Non è compresa. Queste sono tutte opere fatte per conto dello Stato e degli enti locali...

CIANCA. E la Cassa per il mezzogiorno? È compresa per le opere per le quali è prevista l'integrazione del contributo da parte del Ministero dei lavori pubblici?

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Si tratta di una parte molto limitata, perché si riferisce solo alle opere igieniche.

Il volume delle opere appaltate è comunque notevole, specie se si raffronta con il volume delle opere appaltate per il periodo precedente.

Erano queste le comunicazioni che volevo dare. Ringrazio i colleghi per la cortese attenzione. (*Applausi a sinistra e al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, identici nei testi della Commissione e del Governo.

Si dia lettura dell'articolo 1.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di espropriazione delle aree è determinata dall'ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

L'ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al sindaco l'indennità fissata.

In aggiunta all'indennità, è contemporaneamente corrisposta al proprietario espropriato, per ogni anno e frazione di anno calcolata ad anno intero compresi tra la data di approvazione del piano e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento dell'importo medio degli indennizzi o, in mancanza, dei prezzi di acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro quadrato, per le espropriazioni o gli acquisti effettuati nella zona, ai sensi della presente legge, in ciascuno di tali anni o frazioni di anno ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cottone ha proposto di premettere i seguenti articoli:

ART. ...

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

« L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare prevedibile per un quinquennio e non dovrà eccedere i due quinti di quella totale delle aree occorrenti in tale periodo per tutte le costruzioni residenziali.

La superficie delle aree destinate alla realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata non dovrà essere inferiore alla metà di quella delle aree comprese nei piani di zona e sarà determinata in rapporto agli investimenti previsti in questo settore per un quinquennio ».

ART. ...

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

« I piani approvati ai sensi del precedente articolo 8 hanno efficacia per 5 anni dalla data di approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ».

L'onorevole Cottone ha facoltà di illustrarli.

COTTONE. Vorrei riferirmi anzitutto alle dichiarazioni del ministro, il quale mi ha dato l'impressione di polemizzare largamente con una non ben definita destra. Qui ormai si parla solo di destra o di sinistra e si pretermettono i partiti che hanno una loro precisa configurazione come depositari di certi principi. Ci si riferisce comunque a una certa destra estranea a questo Parlamento. Il ministro ha fatto la polemica con certi giornali portavoce di chissà quali interessi, ma non ha fatto riferimento a quanto qui è stato detto da alcuni deputati. Ciò mi è parso molto strano.

Vero è che il ministro ha confessato lealmente di avere scarsa competenza nella materia che trattiamo. Quando però ha cominciato a leggere le cartelle la competenza è venuta fuori in forma chiara, seppure attraverso una strana polemica fatta con ambienti estranei a questa Camera.

Il ministro ha però su un punto convenuto con quanto noi abbiamo chiaramente detto ieri sull'argomento di cui al primo emendamento. Egli ha confermato cioè che l'estensione eccessiva dei piani porta certamente a storture: intanto (e lo ha dichiarato egli stesso) restringe le aree residenziali libere, con la conseguenza che ne farà fatalmente aumentare il prezzo, e porterà in tutto il settore dell'edilizia gravi sfasature. Noi avevamo già messo ieri in evidenza questo fatto e ci fa piacere che anche l'onorevole ministro lo abbia rilevato.

Il relatore per la maggioranza ha sottolineato che i piani sinora adottati dai circa 400 comuni che hanno applicato la legge n. 167 riguardano un'area di 30 mila ettari di terreno edificabile, che risultano così bloccati. Utilizzando questi terreni, i citati 400 comuni potrebbero provvedere da soli alla costruzione di un numero di stanze oscillanti fra i cinque e gli otto milioni. Ora il piano Pieraccini, secondo quanto ha riferito l'onorevole Ripamonti, prevede, se ho bene udito, la costruzione in un quinquennio di sei milioni e 800 mila stanze. Ne deriva che i soli 400 comuni che hanno finora adottato i piani sono oggi in grado di provvedere alla costruzione in un decennio di oltre la metà dei vani previsti dal programma quinquennale.

Questa semplice constatazione dovrebbe convincere tutti i colleghi dell'opportunità di ridimensionare i piani già elaborati e che risultano evidentemente troppo estesi. Se così non facessimo, non opereremmo come legi-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 LUGLIO 1965

slatori che devono avere la coscienza di fare leggi sagge e aderenti alla realtà concreta.

Per queste ragioni mi permetto di insistere sui nostri due articoli aggiuntivi, che non mirano a svuotare di contenuto la legge n. 167, come già ho avuto modo di chiarire anche nel corso della discussione generale, bensì a fare della legge uno strumento realmente operante a disposizione dei comuni. Se poi la maggioranza volesse trincerarsi dietro le decisioni già adottate, frutto delle alchimie dei gruppi della coalizione tali da determinare fatalmente storture sul terreno legislativo, allora dobbiamo dire che è perfettamente inutile continuare a cercare di chiarire il nostro punto di vista perché le decisioni sono già state prese e insistere per convincere i colleghi a votare i nostri emendamenti rappresenterebbe una inutile perdita di tempo.

Noi vogliamo sperare che la maggioranza della Camera vorrà riflettere sulle nostre proposte, le quali mirano a dare ai comuni la possibilità di operare con lo strumento della legge n. 167 in un arco di tempo che non guardi all'infinito ma consideri realisticamente le loro possibilità operative.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Pasquale, Todros e Busetto hanno proposto, in via principale, di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« L'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167 è sostituito dal seguente:

« L'ufficio tecnico erariale determina l'indennità di espropriazione delle aree in base al valore definitivamente accertato ai fini dell'imposta sui trasferimenti alla data del 1° gennaio 1958, rivalutata sulla base degli indici di variazione della moneta forniti dall'Istituto centrale di statistica.

Tale valore va determinato senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente o indirettamente, dalla formazione ed attuazione del piano.

L'ufficio tecnico erariale comunica al prefetto l'indennità da esso fissata.

Resta impregiudicata la facoltà dei comuni e degli enti di cui all'articolo 10, terzo comma, di determinare la indennità di espropriazione ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, se più vantaggiosa »;

e, in via subordinata, di aggiungere, dopo il primo capoverso, il seguente:

« Nella stima per l'indennità non si dovrà tener conto degli incrementi di valore dipen-

denti, direttamente o indirettamente, dalla formazione attuazione del piano »;

nonché di sopprimere il terzo capoverso.

TODROS. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODROS. Dopo le dichiarazioni rese dal relatore e dall'onorevole ministro noi manteniamo i nostri emendamenti in quanto le posizioni assunte dalla maggioranza ci hanno confermato nella necessità di superare il meccanismo previsto dal disegno di legge governativo, fondato sul pagamento dell'indennizzo in base alla legge di Napoli, con il correttivo. Non solo, ma noi invitiamo la maggioranza a tener presente quella parte dell'intervento dell'onorevole ministro in cui, con un atto di profonda lealtà, egli si è dichiarato perplesso sull'applicazione aggiuntiva del 2 per cento.

Se questa perplessità è stata manifestata anche dall'onorevole ministro è evidente, come diceva questa mattina il collega De Pasquale, che se la maggioranza decide di tener conto della legge di Napoli e di non accettare alcuna modifica migliorativa (anche quando si parla di depurare gli incrementi di valore dalle rendite dirette o indirette dei piani di zona), dovrebbe eliminare almeno il 2 per cento che costituisce un elemento peggiorativo dello stesso meccanismo previsto dalla legge di Napoli.

Preannuncio che chiederemo lo scrutinio segreto sull'emendamento aggiuntivo all'articolo 1 dopo il primo capoverso. Siamo convinti infatti che se è vero che in passato i piani della legge n. 167 hanno investito solo in parte, non superiore certamente al 50 per cento, le aree agricole del piano modificandolo attraverso il piano della legge n. 167 che diventa variante, è anche vero che con la introduzione del meccanismo, da voi proposto per il futuro, per le centinaia di comuni che ancora devono applicare la legge n. 167, si verificherà una pressione privata per fare inserire aree agricole nei piani in modo che esse abbiano non soltanto il mutamento di destinazione ma il maggior valore che lo stesso mutamento di destinazione provoca anche applicando la legge di Napoli.

La stessa maggioranza e l'onorevole Ripamonti nella sua relazione hanno riconosciuto che da parte dei privati, con questo meccanismo, non si è manifestata una indifferenza assoluta in riferimento ai piani della legge n. 167. A nostro avviso, l'introduzione di questo elemento che non modifi-

ca il meccanismo della legge di Napoli, impedirebbe per il futuro che si dovessero pagare negli espropri le plusvalenze determinate dall'attuazione dei piani di zona. Non si tratta, onorevole ministro, di plusvalenze determinate nell'interno delle zone, poiché esse si determinano su tutto il comprensorio cittadino; di conseguenza il perito nella sua valutazione dovrà tener conto degli aumenti generali dei valori delle aree di tutta la città e perciò anche all'interno dei piani di zona.

Questi i motivi per cui manterremo i nostri emendamenti. Mi auguro che la promessa del ministro, secondo la quale alla ripresa dei lavori e prima della fine di quest'anno la Camera sarà chiamata ad esaminare la materia dell'urbanistica nei suoi aspetti più generali e completi, venga mantenuta. Mi auguro anche che non accada quanto si è verificato di analoga promessa (fatta dal ministro Pieraccini più o meno in questo stesso periodo un anno fa) che non portò fortuna a quel ministro in quanto si ebbe una crisi di Governo e la promessa non fu mantenuta.

Speriamo, ripeto, che ciò non accada e che la legge sull'urbanistica sia portata avanti da questo o da altro Governo dopo le ferie estive.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Ivano Curti, Pigni, Cacciatore, Alini, Naldini, Ceravolo, Raia, Sanna, Gatto, Maria Alessi Catalano hanno proposto di sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« L'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di espropriazione delle aree è determinata dall'ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili e delle aree espropriate sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, purché essi abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione.

In difetto di tali dati accertati l'indennità sarà fissata sull'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati.

Tale valore va determinato senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente o indirettamente, dalla formazione ed attuazione del piano.

L'ufficio tecnico erariale comunica al prefetto l'indennità da esso fissata ».

L'onorevole Ivano Curti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**CURTI IVANO.** Noi riteniamo che quello proposto dall'articolo 1 del disegno di legge non sia un temperamento idoneo a sostituire l'articolo 12 della legge n. 167, secondo la sentenza della Corte costituzionale.

Infatti, se è vero che nell'articolo presentato dal Governo si apportano modifiche alla legge n. 167, con l'introduzione delle modalità previste dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per quanto riguarda la valutazione del prezzo delle aree espropriate, è anche vero che viene proposto un compenso aggiuntivo in ragione del 2 per cento, che, una volta fissato nella legge, non potrà essere negato ad alcuno degli espropriati nel corso dei dieci anni, indipendentemente dalla valutazione che faranno i tecnici dell'ufficio tecnico erariale.

A causa delle limitate disponibilità finanziarie dei comuni, il pagamento delle aree espropriate indicate nel piano generale avverrà in vari tempi. L'esproprio e l'acquisizione delle aree previste dal piano decennale avverrà nel corso di diversi anni; ed ogni volta si determinerà la necessità di procedere ad espropri e quindi alla valutazione delle aree soggette ad esproprio. In quel momento si farà automaticamente la moltiplicazione dei valori delle aree, anche tenendo conto — come è stato sottolineato poco fa dall'onorevole Todros — dei valori che alle aree medesime saranno attribuiti in dipendenza della realizzazione del piano, dell'urbanizzazione primaria e secondaria che sarà stata realizzata nei primi lotti di aree espropriate. Questa è una delle ragioni che militano a favore del nostro emendamento.

Nel corso del dibattito abbiamo avuto modo di apprendere quali sono state le valutazioni della maggioranza in ordine alle nostre argomentazioni, e non ce ne facciamo meraviglia; ma ciò non ci farà certamente deflettere dal difendere la nostra posizione. Il richiamo all'articolo 13 della legge del 1885 per il risanamento della città di Napoli ha un valore se nel testo della legge saranno inseriti almeno quei temperamenti che permetteranno, al tecnico chiamato a fare la valutazione delle aree, di non tener conto dei valori aggiuntivi.

Per queste ragioni, chiediamo alla Camera di approvare il nostro emendamento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Guarra ha proposto di aggiungere, dopo il primo capoverso, il seguente:

« Il valore venale va determinato senza tenere conto degli incrementi di valore dipen-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 LUGLIO 1965

denti, direttamente o indirettamente, dalla formazione ed attuazione del piano ».

Ha anche proposto di aggiungere il seguente comma:

« È soppressa la lettera c) dell'articolo 15 della legge 5 marzo 1963, n. 246 ».

GUARRA, *Relatore di minoranza*. Rinuncio a svolgere questi emendamenti, che però mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole Cottone ha proposto:

di sostituire il primo capoverso con i seguenti:

« L'ufficio tecnico erariale determina l'indennità di espropriazione delle aree nella misura prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il valore venale è riferito a due anni precedenti alla deliberazione comunale di adozione del piano.

L'indennità di espropriazione determinata ai sensi del comma precedente sarà aggiornata, per il periodo compreso tra la data di riferimento e la data del decreto di espropriazione, in base alla variazione dell'indice del costo della vita dei rispettivi capoluoghi di provincia calcolato dall'Istituto centrale di statistica »;

di aggiungere al secondo capoverso, dopo le parole: « l'indennità fissata », le parole: « ed aggiornata ai sensi del comma precedente »;

di sostituire al terzo capoverso, le parole: « pari al 2 per cento », con le parole: « pari al 5 per cento ».

COTTONE. Rinuncio a svolgere questi emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

RIPAMONTI, *Relatore per la maggioranza*. Quanto agli emendamenti Cottone ho già espresso, nel corso della mia replica, parere contrario. Il problema dell'ampiezza dei piani in correlazione alle previsioni di sviluppo della residenza riguarda propriamente l'azione di controllo che il Governo deve svolgere sulla base delle competenze attribuitegli dalla legge. Il dimensionamento dei piani viene determinato sulla base delle previsioni effettuate dalle amministrazioni comunali e viene controllato in sede di approvazio-

ne. Evidentemente l'azione di controllo potrà svolgersi in modo più adeguato nel quadro della programmazione economica. Non posso, quindi, che confermare il mio parere contrario.

Per quanto concerne poi tutti gli altri emendamenti all'articolo 1, mi limito a ribadire il nostro parere contrario, facendo riferimento a quanto già la maggioranza ha precisato sia in Commissione sia in Assemblea.

Circa la scelta dei criteri della legge di Napoli, resta ferma la dichiarazione della maggioranza e del Governo che ciò non comporta alcun impegno in ordine alle decisioni che andremo ad assumere in sede di legge generale sulla pianificazione urbanistica, né comporta che si debbano disattendere i principi di fondo su cui si basa la disciplina urbanistica.

PRESIDENTE. Il Governo?

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è contrario a modificare l'articolo 1, per le ragioni che sono state ora ricordate dal relatore ed ampiamente chiarite nel corso del dibattito dagli oratori della maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Cottone, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cottone diretto ad aggiungere, prima dell'articolo 1, due articoli.

(*Non è approvato*).

Onorevole De Pasquale, mantiene il suo emendamento interamente sostitutivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE PASQUALE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Ivano Curti, mantiene il suo emendamento interamente sostitutivo non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CURTI IVANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Cottone sostitutivo del primo capoverso.

(*Non è approvato*).

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 LUGLIO 1965

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Sull'emendamento Todros, De Pasquale, Busetto, aggiuntivo al primo capoverso (sostanzialmente identico al primo emendamento Guarra), non accettato dalla Commissione né dal Governo, è stato chiesto lo scrutinio segreto dai deputati Busetto, D'Alessio, Battistella, Bronzuto, Maria Bernetic, Giorgina Levi Arian, Todros, De Pasquale, Pietro Amendola, Serbandini, Luigi Napolitano, Speciale, Fasoli, Di Benedetto, Lusoli, Abenante, Di Lorenzo, Bo, Raffaele Franco, Luigi Di Mauro.

Indico, pertanto, la votazione segreta sull'emendamento Todros-Guarra, inteso ad aggiungere, dopo il primo capoverso, il seguente:

«Nella stima per l'indennità non si dovrà tener conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente o indirettamente, dalla formazione e attuazione del piano».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	407
Maggioranza . . . . .	204
Voti favorevoli . . . . .	171
Voti contrari . . . . .	236

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese	Armaroli
Abenante	Arnaud
Accreman	Astolfi Maruzza
Alba	Averardi
Alboni	Avolio
Alessandrini	Azzaro
Alicata	Balconi Marcella
Alini	Baldani Guerra
Amadei Giuseppe	Baldi
Amadeo	Baldini
Amasio	Barbaccia
Amatucci	Barberi
Ambrosini	Barbi
Amendola Giorgio	Bardini
Amendola Pietro	Baroni
Amodio	Bartole
Angelini	Baslini
Angelino	Bassi
Antonini	Battistella
Antoniozzi	Bavetta

Beccastrini	Catella
Belci	Cattaneo Petrini
Belotti	Giannina
Bemporad	Cattani
Bensi	Cavallari
Beragnoli	Cavallaro Francesco
Berlinguér Luigi	Cavallaro Nicola
Berlinguér Mario	Cégarle
Bernetic Maria	Cervone
Bertè	Chiaromonte
Bertinelli	Cianca
Bertoldi	Cinciari Rodano Ma-
Biaggi Francantonio	ria Lisa
Biagini	Coccia
Biagioni	Cocco Maria
Biancani	Colasanto
Bianchi Fortunato	Colleselli
Bianchi Gerardo	Colombo Renato
Biasutti	Colombo Vittorino
Bignardi	Conci Elisabetta
Bima	Corghi
Bisantìs	Corona Achille
Bo	Corona Giacomo
Boldrini	Cottone
Bologna	Crocco
Bonaiti	Cruciani
Borghì	Cucchi
Borra	Curti Aurelio
Borsari	Curti Ivano
Bosisio	Dagnino
Botta	D'Alema
Bottari	D'Alessio
Bova	D'Arezzo
Brandi	De' Cocci
Breganze	De Florio
Bressani	Degan
Brighenti	Degli Esposti
Brodolini	De Grazia
Bronzuto	Del Castillo
Busetto	De Leonardis
Buttè	Della Briotta
Buzzetti	Dell'Andro
Buzzi	Demarchi
Cacciatore	De Maria
Caiati	De Márسانich
Caiazza	De Meo
Calvaresi	De Mita
Canestrari	De Pascális
Cannizzo	De Pasquale
Cantalupo	De Zan
Cappugi	Diaz Laura
Caprara	Di Benedetto
Carocci	Dietl
Carra	Di Giannantonio
Cassandro	Di Leo
Cassiani	Di Lorenzo
Castelli	Di Mauro Ado Guido
Castellucci	Di Mauro Luigi

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 LUGLIO 1965

Di Nardo	Gullo	Melis	Restivo
Di Piazza	Gullotti	Melloni	Riccio
D'Ippolito	Hélfer	Mengozzi	Rinaldi
Di Vittorio Berti Bal- dina	Ulluminati	Merenda	Ripamonti
D'Onofrio	Imperiale	Messe	Romanato
Dosi	Ingrao	Messinetti	Rosati
Ermini	Iotti Leonilde	Mezza Maria Vittoria	Rossi Paolo Mario
Fabrizi Francesco	Isgrò	Miceli	Rossinovich
Failla	Jacazzi	Migliori	Ruffini
Fasoli	Jacometti	Miotti Carli Amalia	Russo Carlo
Feroli	La Bella	Misasi	Russo Spena
Ferrari Riccardo	Làconi	Monasterio	Russo Vincenzo
Ferraris	Laforgia	Montanti	Sacchi
Ferri Giancarlo	Lama	Morelli	Salvi
Ferri Mauro	Lami	Moro Dino	Sandri
Fibbi Giulietta	Landi	Nannini	Sangalli
Finocchiaro	Lattanzio	Nannuzzi	Sanna
Fiumanò	Lenoci	Napolitano Luigi	Scaglia
Foderaro	Lenti	Natali	Scalfaro
Folchi	Lettieri	Natoli	Scalia
Forlani	Levi Arian Giorgina	Natta	Scarpa
Fornale	Li Causi	Nenni	Scionti
Fortini	Lizzero	Nicoletto	Scotoni
Fortuna	Lombardi Ruggero	Novella	Scricciolo
Fracassi	Longo	Nucci	Sedati
Franceschini	Longoni	Ognibene	Semeraro
Franco Raffaele	Loperfido	Origlia	Serbandini
Fusaro	Loreti	Orlandi	Seroni
Gagliardi	Lucchesi	Pagliarani	Servadei
Gambelli Fenili	Lusóli	Pajetta	Servello
Gasco	Macchiavelli	Pala	Sforza
Gáspari	Magno	Palazzolo	Sgarlata
Gatto	Magri	Palleschi	Simonacci
Gelmini	Malfatti Francesco	Paolicchi	Sinesio
Gennai Toniatti Erisia	Malfatti Franco	Pasqualicchio	Soliano
Gessi Nives	Mancini Antonio	Passoni	Sorgi
Gex	Mancini Giacomo	Patrini	Spagnoli
Giachini	Manenti	Pella	Spallone
Giglia	Mannironi	Pellegrino	Speciale
Gioia	Marangone	Pellicani	Spinelli
Giorgi	Marchesi	Pennacchini	Sponziello
Girardin	Marchiani	Pezzino	Stella
Gitti	Mariani	Picciotto	Storchi
Giugni Lattari Jole	Mariconda	Piccoli	Sullo
Goehring	Marotta Vincenzo	Pietrobono	Sulotto
Golinelli	Marras	Pirastu	Tagliaferri
Gombi	Martini Maria Eletta	Pitzalis	Tàntalo
Gorreri	Martino Edoardo	Poerio	Taverna
Granati	Martuscelli	Prearo	Tempia Valenta
Greggi	Marzotto	Principe	Terranova Corrado
Grezzi	Maschiella	Pucci Ernesto	Terranova Raffaele
Guadalupi	Matarrese	Quintieri	Titomanlio Vittoria
Guariento	Mattarella	Racchetti	Todros
Guarra	Mattarelli	Radi	Togni
Guerrieri	Matteotti	Raffaelli	Tognoni
Guerrini Giorgio	Maulini	Raia	Trentin
Guidi	Mazza	Re Giuseppina	Trombetta
	Mazzoni	Reale Oronzo	Turnaturi

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 LUGLIO 1965

Urso	Vianello
Usvardi	Vicentini
Vaja	Villa
Valiante	Villani
Vedovato	Vincelli
Venturini	Viviani Luciana
Venturoli	Zaccagnini
Veronesi	Zanibelli
Vespignani	Zanti Tondi Carmen
Vetrone	Zappa
Viale	Zincone

*Sono in congedo* (concesso nelle sedute precedenti):

Armani	Gerbino
Barba	Leone Raffaele
Bersani	Napoli
Calvetti	Pedini
Carcattera	Pintus
Cossiga	Rampa
Dal Cantón Maria Pia	Salizzoni
Dall'Armellina	Savio Emanuela
D'Amato	Spádola
Di Primio	Toros
Dossetti	Tozzi Condivi
Galli	Zugno

(concesso nelle sedute odierne):

Alesi	Elkan
Biaggi Nullo	Mussa Ivaldi Vercelli
Bontade Margherita	Raucci
Brusasca	Reale Giuseppe
Cataldo	Romualdi
Colleoni	Sabatini
De Ponti	Scarascia Mugnozza
Di Vagno	

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'emendamento Cottone aggiuntivo al secondo capoverso è assorbito dall'esito delle precedenti votazioni.

Onorevole Todros, mantiene il suo emendamento soppressivo del terzo capoverso, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TODROS. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cottone sostitutivo al terzo capoverso.

(Non è approvato).

Onorevole Guarra mantiene il suo secondo emendamento aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUARRA, *Relatore di minoranza*. Prima di decidere, signor Presidente, vorrei fare alcune precisazioni.

Si tratta di questo: la legge 5 marzo 1963, n. 246, prevede l'esenzione dall'imposta sulle aree fabbricabili per i terreni destinati all'edilizia popolare, partendo dal presupposto, che la legge 18 aprile 1962, n. 167, bloccava gli incrementi di valore, perché la vecchia dizione dell'articolo 12 ancorava il prezzo ai due anni precedenti al piano e comunque depurava il valore da tutte le plusvalenze dovute alle indicazioni di piano.

Oggi che, con l'applicazione del sistema della legge di Napoli, per dichiarazione dello stesso Governo si ha il riconoscimento di una parte delle plusvalenze alla proprietà fondiaria, non avrebbe più ragione di esistere, a mio avviso, l'esenzione fiscale prevista da questa legge.

Non comprendo, pertanto, per quali ragioni Commissione e Governo si siano espressi contro il mio emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione ha qualcosa da aggiungere?

RIPAMONTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione ha espresso parere contrario all'emendamento Guarra non perché il problema non si ponga, ma perché deve essere approfondito. L'onorevole Guarra deve considerare che esiste una sperequazione di trattamento tra i proprietari vincolati dai piani di zona e quelli non vincolati. Infatti i proprietari non vincolati possono essere espropriati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 246, al valore denunciato; i proprietari che chiedono di costruire, invece, in base ai piani possono essere espropriati, con vincolo decennale con i criteri della legge per Napoli. Tale vincolo determina l'esonero dall'imposizione fiscale. Inoltre i proprietari che posseggono aree per un valore eccedente i 100 milioni vengono assoggettati all'imposta, anche se non costruiscono, ogni 10 anni; e tale criterio non può essere esteso alle aree vincolate.

Nel caso specifico si potrebbe studiare, sì, lo strumento fiscale, ma solo ed esclusivamente collegato all'atto della edificazione, laddove la proprietà acquisisce le plusvalenze, ed in rapporto all'entità delle plusvalenze stesse.

Per questi motivi non mi sento, nella presente sede, di esprimere parere favorevole all'emendamento Guarra.

PRESIDENTE. Il Governo?

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Concordo con l'onorevole relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Onorevole Guarra?

GUARRA, *Relatore di minoranza*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 16, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

« I proprietari delle aree comprese nei piani approvati ai sensi della presente legge e non destinate nei piani stessi agli usi previsti dall'articolo 4, lettere a) e c), possono, entro il mese di novembre di ogni anno, presentare domanda al sindaco di costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Pasquale, Todros e Poerio hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« L'articolo 16, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

« I proprietari delle aree comprese nei piani approvati ai sensi della presente legge possono, entro il mese di novembre di ogni anno, presentare domanda al sindaco di costruire direttamente, in proporzione alla quantità edificabile media assegnata dal piano alla zona nella quale è compresa l'area, fabbricati aventi caratteristiche di abitazioni di tipo economico e popolare. Le costruzioni di cui al comma precedente dovranno essere conformi al piano di zona ».

DE PASQUALE. Dichiaro di rinunciare a svolgere questo emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ivano Curti, Pigni, Cacciatore, Alini, Naldini, Ceravolo, Raia, Sanna, Gatto e Maria Alessi Catalano hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« L'articolo 16, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dai seguenti:

« I proprietari delle aree comprese nei piani approvati ai sensi della presente legge possono, entro il mese di novembre di ogni anno, presentare domanda al sindaco di costruire direttamente sulle aree stesse, fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare.

La domanda di costruzione di cui sopra non può, comunque, essere più ripresentata,

ove il proprietario abbia già ottenuto, con precedente domanda, il diritto a costruire su di un'area eguale al 50 per cento della superficie espropriatagli ».

L'onorevole Ivano Curti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CURTI IVANO. Per quanto riguarda l'articolo 16 della legge n. 167, abbiamo visto che da parte della maggioranza sono state introdotte alcune modifiche, mentre se ne è soppressa quella parte della quale era stata dichiarata l'incostituzionalità. Dal momento che erano state fatte eccezioni di incostituzionalità a quella parte dell'articolo, mi sembrava che si ripettesse ancora, in modo veramente strano, lo stesso errore: cioè, si escludevano dalla possibilità di presentare la domanda per ottenere una parte di area tutti quei proprietari i cui terreni erano stati destinati dal piano a zone verdi o a costruzione di edifici sociali. In altri termini, si codificava il principio secondo cui essi soli non avrebbero dovuto avere il diritto ad essere inseriti nel piano.

Questa parte però è stata soppressa, e quindi per quanto si riferisce ad essa il nostro emendamento non ha più ragione di essere. Rimane però il resto, su cui desidero essere molto preciso: la domanda di costruzione di cui ho detto prima non deve più potere essere ripresentata, ove il proprietario abbia già ottenuto, con precedente domanda, il diritto di edificare su un'area eguale al 50 per cento della superficie espropriata.

È bene precisare queste cose: in un paese come il nostro dove tutto è possibile, un po' di precisione non guasta. In sostanza, se debbono essere poste alcune condizioni per partecipare alla realizzazione di opere sulle aree espropriate, primi fra tutti ad avere questo diritto dovrebbero essere gli espropriati. Se poi vorranno rinunciare sarà affar loro, purché però chi voglia partecipare possa essere garantito in tal senso.

In conclusione, manteniamo solo l'ultimo comma dell'emendamento all'articolo 2.

PRESIDENTE. L'onorevole Cottone ha proposto di sostituire le parole: « e non destinate nei piani stessi agli usi previsti dall'articolo 4 lettere a) e b) », con le parole: « singolarmente o riuniti in consorzio ».

COTTONE. Rinunzio a svolgere l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

RIPAMONTI, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento Cottone tende a rendere possibile a tutti i proprietari di richiedere la edificabilità delle loro aree *pro quota* del valore attribuito dal piano. Nella relazione, mentre ho rilevato che tale adozione introdurrebbe il principio della perequazione dei volumi edificabili, ho anche espresso dei dubbi, che la maggioranza della Commissione ha condiviso, in ordine alla possibilità di attuare praticamente l'emendamento stesso in conseguenza del ritardo che comporterebbe nell'attuazione dei piani.

La Commissione è pertanto contraria sia all'emendamento Cottone sia a quello De Pasquale sia a quello Ivano Curti, ai fini della rapidità di attuazione dei piani. Non si determina una disparità di trattamento che possa essere dichiarata illegittima dal punto di vista costituzionale, perché la Corte costituzionale ha già dichiarato possibili i vincoli di destinazione delle aree, ed i vincoli non devono essere indennizzati.

PRESIDENTE. Il Governo?

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole De Pasquale, mantiene il suo emendamento interamente sostitutivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE PASQUALE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Ivano Curti, mantiene il suo emendamento interamente sostitutivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CURTI IVANO. Come ho già detto, signor Presidente, ritiro la prima parte, insistendo però sull'ultimo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'emendamento Ivano Curti.

(*Non è approvato*).

Onorevole Cottone, mantiene il suo emendamento sostitutivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COTTONE. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« All'articolo 16 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è aggiunto il seguente comma:

« Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite dai proprietari e sono a loro ca-

rico, in proporzione al volume edificabile consentito. L'importo della relativa spesa è determinato con la convenzione da stipularsi ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Baroni, Brandi, Di Nardo, Palleschi, Degan, Gagliardi, Dino Moro, Calvetti, Bottari, Bassi, Guariento e Cucchi hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« All'articolo 16 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le spese per le opere di urbanizzazione primaria, di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono a carico dei proprietari, in proporzione al volume edificabile consentito, e devono essere rimborsate al comune all'atto della concessione della licenza edilizia.

Il comune ha la facoltà di affidare l'esecuzione delle opere stesse ai proprietari, con le modalità e per l'importo di spesa relativo da stabilirsi in sede di stipulazione della convenzione prevista all'articolo 18, quarto comma.

Nella convenzione sopracitata è, inoltre, determinata la quota delle spese relative alle opere di urbanizzazione secondaria, posta a carico dei proprietari in proporzione al volume edificabile consentito ».

Gli onorevoli De Pasquale, Todros e Poerio hanno proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« All'articolo 16 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono aggiunti i seguenti commi:

« I proprietari che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma, sono tenuti a corrispondere l'importo della spesa sostenuta per gli impianti urbanistici della zona nella quale è compresa l'area, in proporzione al volume edificabile, stipulando apposita convenzione col comune.

Il comune può autorizzare, con apposita convenzione, i privati ad eseguire direttamente opere di urbanizzazione conformi al piano di zona, solo se costituiscono unità funzionali e definite ».

L'onorevole Cottone ha proposto di sostituire il capoverso con i seguenti:

« L'autorizzazione a costruire è subordinata all'impegno da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, di contribuire, in rapporto al volume edificabile consentito alla quota, posta a loro carico, delle spese per la esecuzione delle opere di urbanizzazione

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 LUGLIO 1965

primaria, come indicato dalla legge 29 settembre 1964, n. 847.

Le opere di urbanizzazione di cui al comma precedente possono essere eseguite direttamente ed interamente dai proprietari, singolarmente o riuniti in consorzio, e sulla base di apposite convenzioni urbanistiche da stipularsi con il comune interessato ».

Tutti questi emendamenti sono stati già svolti.

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti ?

RIPAMONTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione accetta l'emendamento Baroni, interamente sostitutivo dell'articolo, ed è contraria a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento interamente sostitutivo Baroni, accettato dalla Commissione e dal Governo, del quale ho dianzi dato lettura.

(È approvato).

Dichiaro pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti.

L'onorevole Cottone ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 3-bis :

« Il terzo e quarto comma dell'articolo 17 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituiti dal seguente :

« Qualora le costruzioni non siano iniziate nel predetto termine le aree relative sono destinate ad acquisti od espropriazioni secondo le norme della presente legge ».

COTTONE. Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 4.

BIGNARDI, *Segretario*, legge :

« L'articolo 17, sesto comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente :

« Il prezzo di espropriazione della parte costruita non può superare l'ammontare dell'indennizzo calcolata, per l'espropriazione dell'area, ai sensi dell'articolo 12, oltre, per le eventuali addizioni, la minor somma tra lo speso ed il migliorato ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cottone ha proposto di sostituire il capoverso con il seguente :

« Il prezzo per le espropriazioni previste dal comma precedente, è costituito per l'area

dalla indennità calcolata ai sensi dell'articolo 12 e per le costruzioni e le opere eseguite dalla minor somma tra lo speso e il migliorato ».

L'emendamento è già stato svolto.

Qual è il parere della Commissione su di esso ?

RIPAMONTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria. Si tratta di un emendamento che può trovare comunque considerazione in sede operativa.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cottone, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento interamente sostitutivo Cottone.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

L'onorevole Cottone ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 4-bis :

« L'articolo 17, settimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente :

« I termini di cui al primo comma del presente articolo possono essere congruamente prorogati dalla Commissione prevista all'articolo 11 su richiesta dell'interessato e qualora ricorrano giustificati motivi ».

L'articolo aggiuntivo è già stato illustrato.

Qual è su di esso il parere della Commissione ?

RIPAMONTI, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario. È già prevista nell'articolo 17 la possibilità della proroga.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cottone, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 LUGLIO 1965

Si dia lettura dell'articolo 5.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 18, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

« Per i primi dieci anni dalla data del rilascio della dichiarazione di abitabilità, gli alloggi di cui è ammessa la costruzione a norma dell'articolo 16 possono essere dati in locazione per un canone annuo non superiore, al netto delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria, al 6,50 per cento del costo di costruzione dell'alloggio più le corrispondenti quote del valore dell'area, nella misura determinata dall'ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 12, e dell'importo delle spese per le opere di urbanizzazione primaria, a carico del proprietario ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma. Il costo di costruzione dell'alloggio e l'importo delle opere di urbanizzazione primaria sono stabiliti in apposita convenzione da stipularsi con il comune prima della concessione della licenza edilizia. La convenzione deve essere trascritta a cura del proprietario ed è ammessa ai benefici dell'articolo 20 primo e secondo comma ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ivano Curti, Pigni, Cacciatore, Alini, Naldini, Ceravolo, Raia, Sanna, Gatto e Maria Alessi Catalano hanno proposto di sopprimerlo.

L'onorevole Ivano Curti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CURTI IVANO. Poiché il Governo ha eliminato la percentuale del 6,5 contro cui era diretto il mio emendamento soppressivo, demandando alle commissioni comunali il compito di stabilire le convenzioni, l'emendamento stesso non ha più motivo di essere e pertanto dichiaro fin d'ora di ritirarlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Pasquale, Todros e Poerio hanno proposto:

nel primo periodo, di sostituire la parola: « dieci », con « quindici »; di sostituire le parole: « gli alloggi di cui è ammessa la costruzione a norma dell'articolo 16 », con le parole: « tutti gli alloggi costruiti dai privati »; di sostituire le parole: « 0,50 per cento », con « 5 per cento »; di sopprimere le parole: « più le corrispondenti quote del valore dell'area, nella misura determinata dall'U.T.E. ai sensi dell'articolo 12 e dell'importo delle spese per le opere di urbanizzazione primaria a carico del proprietario ai sensi dell'articolo 16 ultimo comma »;

nel secondo periodo, di sopprimere le parole: « e l'importo delle opere di urbanizza-

zione primaria »; di sostituire le parole « sono stabiliti », con le parole: « è stabilito ».

L'onorevole Cottone ha proposto:

nel primo periodo, di sostituire le parole: « dieci anni », con le parole: « cinque anni »; dopo le parole: « spese di gestione e manutenzione ordinaria », di aggiungere le parole: « e straordinarie »; di sostituire le parole: « al 6,50 per cento », con le parole: « al 9 per cento ».

Gli onorevoli Baroni, Brandi, Di Nardo, Palleschi, Degan, Gagliardi, Dino Moro, Calvetti, Bottari, Bassi, Guariento e Cucchi hanno proposto, nel primo periodo, di sostituire le parole: « non superiore, al netto delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria, al 6,50 per cento del », con le parole: « stabilito in apposita convenzione con il comune e rapportato al ».

Inoltre hanno proposto, nel secondo periodo, di sostituire le parole: « in apposita convenzione da stipularsi », con le parole: « nella stessa convenzione, la quale deve essere stipulata ».

L'onorevole Guarra ha proposto, nel primo periodo, di sostituire le parole: « al 6,50 per cento del costo di costruzione », con le parole: « al 5 per cento del costo di costruzione ».

Tutti questi emendamenti sono stati già svolti.

Qual è il parere della Commissione?

RIPAMONTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria all'emendamento De Pasquale, che riporta a 15 anni la durata della convenzione con il comune; e analogamente all'emendamento Cottone, che tende invece a ridurla a 5 anni. È contraria altresì al secondo emendamento De Pasquale che tende a porre le stesse condizioni per le costruzioni realizzate sulle aree cedute dai comuni a privati imprenditori.

La Commissione, invece, è favorevole all'emendamento Baroni, che sopprime nell'articolo 18 il riferimento al 6,50 per cento; ed è contraria all'emendamento Cottone, che tende ad elevare tale percentuale al 9 per cento, all'emendamento De Pasquale che tende a mantenerlo nel limite del 5 per cento, all'emendamento Guarra che analogamente è finalizzato a conservare la misura del canone di locazione, rapportata al 5 per cento.

Nel respingere l'emendamento Cottone, la Commissione ha preso atto, attraverso l'esame statistico offerto dalla stampa economica,

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 LUGLIO 1965

che il reddito delle abitazioni destinate a locazione ed esenti dall'imposta sui fabbricati, è normalmente del 4-4,50 per cento, come reddito lordo, ed arriva solo in alcune città e in zone semiperiferiche al 5 per cento. Le punte dell'8 per cento si sono verificate in talune località interessate dai poli di sviluppo nell'Italia meridionale.

COTTONE. La censura va rivolta, evidentemente, al ministro, che ha stabilito il 6,50 per cento.

RIPAMONTI, *Relatore per la maggioranza*. No, onorevole Cottone. La censura va rivolta a lei.

COTTONE. Una parte, almeno, al ministro.

RIPAMONTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione non accetta i successivi emendamenti De Pasquale. Esprime invece parere favorevole all'ultimo emendamento Baroni.

PRESIDENTE. Il Governo?

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole De Pasquale, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

DE PASQUALE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento De Pasquale, sostitutivo al primo periodo.

(*Non è approvato*).

Onorevole Cottone, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Cottone, sostitutivo al primo periodo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento De Pasquale, sostitutivo al primo periodo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Cottone, sostitutivo al primo periodo.

(*Non è approvato*).

Passiamo al primo emendamento Baroni, sostitutivo al primo periodo, accettato dalla Commissione e dal Governo.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Annuncio il nostro voto favorevole al primo emendamento Baroni, la cui formulazione è meno negativa di quella del testo governativo, pur non arrivando a quella che è la nostra posizione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Baroni tendente a sostituire, nel primo periodo, le parole: « non superiore, al netto delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria, al 6,50 per cento del », con le parole: « stabilito in apposita convenzione con il comune e rapportato al ».

(*È approvato*).

Gli altri emendamenti sono preclusi dall'esito di questa votazione, ad eccezione dei tre ultimi emendamenti De Pasquale.

Pongo in votazione l'emendamento suppressivo De Pasquale al primo periodo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento suppressivo De Pasquale al secondo periodo.

(*Non è approvato*).

L'ultimo emendamento De Pasquale è precluso dall'esito di questa votazione.

Pongo in votazione l'emendamento Baroni, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire, nel secondo periodo, le parole: « in apposita convenzione da stipularsi », con le parole: « nella stessa convenzione, la quale deve essere stipulata ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5, che, a seguito delle modifiche approvate, risulta del seguente tenore:

« L'articolo 18, ultimo comma della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

» Per i primi dieci anni dalla data del rilascio della dichiarazione di abitabilità, gli alloggi di cui è ammessa la costruzione a norma dell'articolo 16 possono essere dati in locazione per un canone annuo stabilito in apposita convenzione con il comune e rapportato al costo di costruzione dell'alloggio più le corrispondenti quote del valore dell'area, nella misura determinata dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 12, e dell'importo delle spese per le opere di urbanizzazione primaria, a carico del proprietario ai sensi dell'articolo 16. ultimo comma. Il costo di co-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 LUGLIO 1965

struzione dell'alloggio e l'importo delle opere di urbanizzazione primaria sono stabiliti nella stessa convenzione, la quale deve essere stipulata con il comune prima della concessione della licenza edilizia. La convenzione deve essere trascritta a cura del proprietario ed è ammessa ai benefici dell'articolo 20 primo e secondo comma ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Le relazioni sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione dei piani, che i comuni hanno fatto o dovranno fare in applicazione dell'articolo 5, n. 5, della legge 18 aprile 1962, n. 167, hanno valore indicativo di larga massima.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno facoltà di rettificare ed aggiornare le previsioni effettuate alla data anzidetta, ferma rimanendo la validità e l'efficacia dei piani già adottati dalla data della loro adozione.

Le deliberazioni di rettifica e di aggiornamento adottate ai sensi del precedente comma sono immediatamente esecutive ed hanno effetto dalla data di adozione dei piani ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cottone ha proposto:

di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni che abbiano già adottato i piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, dovranno modificarli in base alle norme contenute nella presente legge con la stessa procedura di approvazione »;

al primo comma, di sopprimere le parole: « o dovranno fare »;

al secondo comma, dopo le parole: « aggiornare le previsioni », di aggiungere le parole: « di spesa ».

L'onorevole Cottone ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

COTTONE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 6. Mantengo gli altri due e dico solo questo: una volta tanto, vorrei che la maggioranza di Governo, che ha fatto quadrato attorno al suo provvedimento, riflettesse su quel futuro: « o dovranno fare », che è il migliore

incentivo alla dolce vita finanziaria-amministrativa di tutti i comuni italiani.

Il terzo emendamento, che tende ad aggiungere dopo le parole: « aggiornare le previsioni », le parole: « di spesa », è soltanto formale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6 ?

RIPAMONTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Cottone, che dà un'interpretazione estensiva all'articolo 6 formulato dal Governo. L'articolo 6 risponde invece, solamente all'esigenza di consentire l'aggiornamento delle previsioni di spesa e dà l'interpretazione autentica dell'articolo 5, punto 5 della legge n. 167: le previsioni di spesa, impostate all'inizio del piano e riguardanti opere che andranno ad attuarsi nell'arco di dieci anni, non possono essere che previsioni di spesa di larga massima, in quanto solo in sede di piano finanziario annuale, sulla base dei progetti esecutivi, si possono effettuare le previsioni esatte di investimento nei piani di zona.

L'onorevole Cottone interpreta l'articolo 6 nel senso che possa consentire ai comuni di dimensionare i piani senza alcun riferimento a indici di sviluppo. Non mi pare che si possa accogliere questa interpretazione.

Invece, secondo la proposta dell'onorevole Cottone è opportuno aggiungere al secondo comma, dopo la parola: « previsioni », le parole: « di spesa ». Anzi, è opportuno fare altrettanto al terzo comma, aggiungendo dopo la parola: « aggiornamento », le parole: « delle previsioni di spesa ».

PRESIDENTE. Il Governo ?

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Cottone, mantiene il suo emendamento soppressivo al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cottone aggiuntivo al secondo comma, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione la modifica formale proposta dalla Commissione al terzo comma.

(È approvata).

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 LUGLIO 1965

Pongo in votazione l'articolo 6 che, in seguito alle modificazioni approvate, risulta del seguente tenore:

« Le relazioni sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione dei piani, che i comuni hanno fatto o dovranno fare in applicazione dell'articolo 5, n. 5, della legge 18 aprile 1962, n. 167, hanno valore indicativo di larga massima.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno facoltà di rettificare ed aggiornare le previsioni di spesa effettuate alla data anzidetta, ferma rimanendo la validità e l'efficacia dei piani già adottati dalla data della loro adozione.

Le deliberazioni di rettifica e di aggiornamento delle previsioni di spesa adottate ai sensi del precedente comma sono immediatamente esecutive ed hanno effetto dalla data di adozione dei piani ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni legislative nelle quali sia fatto rinvio, per la determinazione dell'indennità di espropriazione, all'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, si intendono modificate in conformità del primo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, nel testo sostituito con l'articolo 1 della presente legge.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1962, n. 1460 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cottone ha proposto di sopprimere l'articolo. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COTTONE. Propongo di sopprimere questo articolo, anche perché di oscuro significato.

PRESIDENTE. La Commissione?

RIPAMONTI, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario all'emendamento Cottone.

PRESIDENTE. Il Governo?

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono contrario anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, di cui l'onorevole Cottone chiede la soppressione.

(È approvato).

L'onorevole Pietro Amendola ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per i lavori pub-

blici provvederà a rivolgere l'invito motivato a formare il piano di zona a tutti i comuni nei quali ricorra una delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Qualora entro i 30 giorni successivi all'invito il comune interessato non abbia formalmente deliberato il suo accoglimento, il Ministro per i lavori pubblici procederà a disporre con suo decreto la formazione del piano nel comune in questione.

Entro i 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le sezioni urbanistiche dei provveditorati alle opere pubbliche provvederanno ad interpellare tutti i comuni nei quali si ravvisi l'opportunità che aderiscano alla formulazione di un piano consorziale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Le determinazioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, di competenza dei provveditorati alle opere pubbliche, dovranno avvenire entro i 60 giorni dalla ricezione degli atti; quelle di competenza del Ministero dei lavori pubblici entro i 120 giorni ».

Questo articolo aggiuntivo è già stato illustrato nel corso della discussione generale. Qual è su di esso il parere della Commissione?

RIPAMONTI, *Relatore per la maggioranza*. A nome della maggioranza della Commissione, esprimo parere contrario all'articolo aggiuntivo, ma non all'accoglimento sul piano operativo delle proposte avanzate dall'onorevole Pietro Amendola. Già nella relazione ho rilevato l'esigenza della formazione dell'elenco dei comuni tenuti a redigere i piani, a norma dell'articolo 1 della legge n. 167. Ritengo che il ministro possa accettare di completare questo elenco secondo le procedure e i termini indicati dall'onorevole Pietro Amendola. Quanto agli altri termini posti dall'onorevole Pietro Amendola (termini puramente ordinatori) non ritengo che possano essere inseriti nella legge, mentre il Ministero può dare disposizioni agli organi periferici regionali e agli organi consultivi centrali perché esaminino entro determinati termini (che possono essere quelli indicati dall'onorevole Pietro Amendola) i piani presentati dai comuni.

PRESIDENTE. Il Governo?

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Accetto le indicazioni contenute nell'articolo aggiuntivo, ma non ritengo che possano essere introdotte nella legge. Praticamente, si tratta di un ordine del giorno più che di un articolo aggiuntivo.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 LUGLIO 1965

PRESIDENTE. Onorevole Pietro Amendola, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

AMENDOLA PIETRO. Dopo le dichiarazioni del relatore e del ministro, lo ritiro.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 8, ultimo del disegno di legge.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ».

BUSETTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'illustrare le ragioni dell'astensione del gruppo comunista dal voto su questa legge non farò riferimento alla ricchezza di argomentazioni avanzate nel corso del dibattito dai nostri colleghi di gruppo e in particolare dagli onorevoli Todros e De Pasquale. Intendo svolgere una sola osservazione, che ritengo di per sé sufficiente a motivare la nostra posizione e che è consolidata dalla replica del ministro e dal rifiuto opposto ai nostri emendamenti diretti a migliorare la legge.

Il dibattito che si è svolto intorno alla natura e al contenuto della sentenza della Corte costituzionale che ha sanzionato l'illegittimità del secondo comma dell'articolo 12 e del primo comma dell'articolo 16 della legge n. 167 è stato senza dubbio interessante e appropriato. Permettetemi però, onorevoli colleghi, senza nulla togliere al valore di questo dibattito sul piano teorico, di liberarlo dall'involucro dottrinario del quale esso si è rivestito per risalire a quelle che considero le radici di classe della configurazione dell'esproprio e della misura dell'indennizzo che sono stati qui considerati, per esprimere in questa luce un giudizio politico sul comportamento del Governo e della maggioranza circa il testo di questo disegno di legge, che modifica e integra la legge n. 167.

Di fronte al valore che la legge n. 167 aveva assunto, perché anticipatrice di una disciplina fondata sull'esproprio generale e preventivo, proprio in quanto il sistema di indennizzo da essa previsto tendeva a spezzare il moto ascensionale dei prezzi delle aree (e, mi permetta di dirlo, onorevole Lucchi, indipendentemente dalle diverse situazioni congiunturali); di fronte ad una legge che precorreva la riforma urbanistica rivol-

ta al duplice scopo di restituire alla collettività ogni plusvalenza e di impedire al tempo stesso la formazione di nuove, dobbiamo dire che l'attacco della destra economica e politica, all'interno del Governo di centro-sinistra, non è stato sferrato invano.

È vero che tale attacco non ha raggiunto tutti gli obiettivi che si proponeva; ciò però non è avvenuto certamente ad opera delle forze politiche del centro-sinistra, ma anzi è solo perché si è lottato contro il prevalere della linea moderata e conservatrice sulla quale queste forze si sono ormai venute arroccando. Se la destra non è passata interamente sul corpo della legge n. 167, come essa sperava e desiderava, questo risultato deve essere ascritto alla vigilanza, alla mobilitazione, all'impegno politico e culturale che hanno caratterizzato il comportamento dei sindacati, degli enti locali, degli urbanisti e dei cultori di urbanistica più avanzati, all'impegno del nostro partito e anche, dobbiamo dirlo, delle forze della sinistra italiana presenti nei sindacati, nei comuni, nell'Istituto nazionale di urbanistica, nello schieramento cioè che si batte per una reale riforma urbanistica.

Queste forze della sinistra, proprio constatando l'abisso che corre tra i propri ideali di rinnovamento e le esigenze della società italiana da una parte, e dall'altra il grado di disgregazione, per non dire di degradazione politica cui è giunto il centro-sinistra e di cui gli avvenimenti di questi giorni rappresentano una palmare conferma, non esitano ad affermare che questa politica è in aperta crisi e deve lasciare il campo ad una nuova prospettiva, sia pure difficile e complessa, che occorre elaborare e conquistare.

La destra non è passata contro la legge n. 167; occorre però riconoscere, onorevoli colleghi, che essa ha raggiunto un risultato, e non secondario, su un punto delicato del provvedimento: quello riguardante il meccanismo e la misura dell'indennità di esproprio. Il voler riconoscere ai privati speculatori i maggiori valori delle aree che sono determinati dall'attuazione dei piani di zona della n. 167 e voler perfino premiare tale riconoscimento con una percentuale aggiuntiva che investe anche tali valori maggiori e crescenti nel tempo equivale al rilancio del meccanismo della rendita parassitaria, con tutte le conseguenze logiche e di fatto che ne derivano.

Operando in questo modo voi, onorevoli colleghi della maggioranza, tendete a rovesciare le posizioni più avanzate che le forze popolari e la cultura urbanistica italiana ave-

vano affermato con la legge n. 167 e, in generale, nel corso della lotta per una effettiva riforma urbanistica; però assumete anche un atteggiamento che vi pone in una posizione più arretrata rispetto a quella della Corte costituzionale, la quale, ovviamente, non soltanto non ha detto al Parlamento di rilanciare la rendita, ma ha pienamente riconosciuto la validità del principio innovativo che insieme introducemmo all'articolo 12 della legge n. 167 all'atto della sua approvazione nel 1962.

Quindi, onorevole ministro, compagni del partito socialista italiano, non si tratta qui di porre la legge n. 167 al riparo di nuovi giudizi di incostituzionalità. Né si tratta di una motivazione di ordine congiunturale che sarebbe stata alla base della scelta di Governo, come affermava l'onorevole Ripamonti. A nostro giudizio, quindi, cade l'affermazione fatta dal ministro dei lavori pubblici circa la maggiore garanzia di costituzionalità offerta dalla legge di Napoli, in luogo del precedente meccanismo innovativo che eravamo riusciti ad introdurre nella legge n. 167.

Ma anche la seconda ragione che il ministro ha avanzato circa il valore e il peso determinante che avrebbero avuto le considerazioni economiche (è un riconoscimento senza dubbio rilevante) in relazione alla diminuzione dei valori delle aree registrata in quest'ultimo periodo, è vanificata dal fatto che Governo e maggioranza nulla hanno voluto innovare all'interno dello stesso vecchio meccanismo della legge di Napoli, rifiutando di eliminare quelle plusvalenze che derivano dalla formazione e attuazione dei piani, così come è avvenuto col rifiuto dell'emendamento De Pasquale, votato a scrutinio segreto.

Resta quindi la ragione di fondo che lo stesso ministro ha indicato, quando ha parlato di « condizioni politiche attuali ». Il che sta a dimostrare il grado di crisi e di contraddizione in cui il centro-sinistra si dibatte. In realtà si tratta del rilancio del vecchio modello di politica economica nel quale la rendita, quale quota parte del capitale finanziario, ritorna ad assolvere ad una delle condizioni del riassetto capitalistico oggi in atto: costituire cioè una delle fonti necessarie per l'incremento del capitale privato. Viene così dimostrato che la stessa aspirazione neocapitalistica di separare la rendita dal profitto viene di fatto frustrata.

La rendita viene qui restituita a nuova dignità; certo con posizione mediata (si veda l'emendamento della maggioranza e le dichiarazioni politiche del ministro, del relatore e

degli esponenti parlamentari del centro-sinistra). Però questo è il punto centrale del dissenso e del contrasto. Questa ragione ci dice che non possiamo votare questa legge. Ci inducono, invece, all'astensione sia la valutazione di tutta la lotta positiva di cui siamo stati protagonisti per difendere la legge n. 167 dalla sua definitiva scomparsa, sia la considerazione del fatto che detta legge — pur mutilata in un suo punto non di secondaria importanza — può continuare ad essere uno strumento valido di pianificazione del territorio, purché si abbia coscienza (mi rivolgo in modo particolare alle forze del partito socialista che credono in un rinnovamento reale della società italiana) che un nuovo terreno di lotta si sia aperto questa sera, con questo voto, pur in condizioni più arretrate; un terreno sul quale tutte le forze popolari debbono unire le proprie energie per impedire che il processo che porta alla riforma urbanistica non soltanto non sia arrestato, ma non sia pregiudicato.

Onorevole ministro, ella questa sera ha fatto una dichiarazione politica che ha destato il nostro interesse — né poteva non destarlo — quando ha detto che si augura che alla ripresa dei lavori parlamentari, in autunno, sia possibile affrontare il dibattito sul disegno di legge urbanistico che il Governo intenderebbe presentare.

Non vi è bisogno che io ricordi a lei, onorevole ministro, quali sono state le promesse che altri ministri hanno fatto, tra i quali il suo predecessore, appartenente al suo stesso partito. Sia chiaro, in ogni caso, che sarà nostro impegno, con opportune iniziative nel Parlamento e nel paese, fare in modo che la Camera affronti finalmente la discussione del progetto di legge urbanistica presentato dal nostro gruppo; non potendosi concepire (aggiungo questa considerazione, che il nostro gruppo ritiene di estrema importanza) un dibattito e un voto sul piano di sviluppo quinquennale, che la Camera affronterà alla ripresa dei suoi lavori, senza avere discusso i progetti sulla riforma urbanistica e sull'ordinamento regionale, perché questi progetti sono la premessa stessa di una politica di programmazione democratica e di rinnovamento della società italiana. (*Applausi all'estrema sinistra*).

COTTONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTONE. Tutti i gruppi hanno riconosciuto che la famosa legge n. 167, così come era stata formulata tre anni fa, non era e non

poteva essere uno strumento efficace. La Corte costituzionale, con la sua nota sentenza, ha offerto l'occasione al Parlamento di poterla modificare così da farne uno strumento efficace a disposizione dei comuni italiani; e l'occasione era buona per modificare non solo la parte vulnerata dalla sentenza, ma anche altri articoli della vecchia legge n. 167 che meritavano modifiche o correzioni.

Senonché su questo principio, su cui tutti si conveniva, non si è stati coerenti. A parte il fatto che i nostri emendamenti migliorativi sono stati respinti; a parte il fatto che, a nostro giudizio, gli emendamenti proposti ad alcuni articoli della legge n. 167 da parte del Governo sono, secondo noi, deformativi di uno strumento che era già imperfetto; a parte il fatto che il Governo non abbia, con i suoi emendamenti, sentito di avviare la correzione dello strumento verso il superamento di altre eventuali ombre di incostituzionalità che potrebbero gravare sulla legge n. 167; a parte ancora il fatto che il Governo non ha ritenuto di modificare in nulla quel famoso articolo 17, le cui clausole sono talmente vessatorie da togliere qualsiasi entusiasmo alla libera iniziativa per intervenire nel settore e cominciare a smuovere la pesante, angosciata crisi dell'edilizia; a parte tutto questo, noi riteniamo che l'aver votato l'articolo 6 proposto dal Governo è un fatto di gravità eccezionale, quasi uno scandalo.

La facoltà data ai comuni di rettificare e aggiornare le previsioni di spesa relative ai piani, e la facoltà concessa di interpretare queste previsioni con valore indicativo di larga massima anche ai comuni che dovranno ancora fare queste previsioni di spesa, suscita in noi un allarme legittimo per il fatto che questa clausola può portare i comuni italiani ad agire, nel settore dei piani urbanistici, con leggerezza colpevole e con superficialità (che, del resto, dobbiamo riconoscere largamente diffusa nei nostri organismi amministrativi a livello comunale), per cui anche lo stesso annuncio dato dal ministro, che cioè alla ripresa autunnale il Governo si farà parte diligente nel presentare il progetto urbanistico generale, viene in certo senso a perdere valore, perché surrettiziamente la 167 potrebbe, con quell'articolo, sostituire indegnamente la progettazione urbanistica generale.

In base a queste considerazioni, a nome del gruppo liberale dichiaro che voteremo contro la nuova legge predisposta dal Governo.

CURTI IVANO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTI IVANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, sia nel corso della discussione svoltasi in aula e in Commissione, sia nel presentare i nostri emendamenti, noi abbiamo inteso difendere la legge n. 167 in tutti i suoi articoli, ad eccezione degli articoli 12 e 16, per i quali erano venute indicazioni di temperamenti e di modifiche da parte della Corte costituzionale.

Ci dividono dalla maggioranza, oltre che le decisioni da essa adottate, il fatto di volere ad ogni costo introdurre nella legge l'articolo 13 della legge di Napoli, che in sede di discussione e di approvazione del testo originario fu dalla stessa maggioranza, che oggi lo propone, considerato uno strumento superato e tale da non apportare nessuna modifica sostanziale al meccanismo della valutazione delle aree da espropriare.

Questo, onorevoli colleghi, è il punto che ci divide e che noi sottoponiamo all'attenzione della maggioranza, anche in relazione alle dichiarazioni fatte dallo stesso ministro, secondo cui alla ripresa dei lavori il Governo si ripromette di presentare al Parlamento un disegno di legge urbanistica. Se questo nuovo provvedimento, è bene affermarlo sin d'ora, conterrà un meccanismo di esproprio e di remunerazione dei valori delle aree simile a quello che è stato qui inserito per modificare la legge n. 167, sarà certamente un provvedimento inutile. Ci troveremmo dinanzi ad uno strumento tecnico, come ho detto ieri, magari molto valido ma di difficile attuazione per l'alto costo che ne deriverebbe delle aree.

Riconosciamo per altro l'esigenza di approvare le norme quanto meno per evitare quello che è accaduto finora: a tre anni di distanza dall'approvazione definitiva del primo testo della legge n. 167 stiamo qui ancora a discutere delle modifiche da apportare. Senza l'esistenza di una norma, quale che sia, ogni attività, anche la più modesta, rimane paralizzata.

Per tutte queste ragioni, mentre non possiamo votare a favore del disegno di legge, dichiariamo di astenerci dal voto.

PALLESCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALLESCHI. La legge n. 167 ha svolto in questi anni un ruolo importante: essa ha aperto ai comuni la possibilità di portare un attacco alla rendita parassitaria sui suoli urbani e con essa la possibilità di razionalizzare il processo di sviluppo della città per dare ad

essa la dimensione dell'uomo e non quella del profitto speculativo.

La legge n. 167, trasferendo la lotta alla speculazione fondiaria dal piano della impostazione ideale e teorica a quella dell'attuazione pratica, ha accresciuto la coscienza e la maturità del problema nell'opinione pubblica, mettendo in movimento delle forze, in misura mai prima conosciuta. Infatti, i piani formulati dai comuni nei tre anni di vita della legge n. 167 sono molto più numerosi di quelli formulati nei vent'anni di applicazione della legge urbanistica del 1942. Tutto ciò ha scatenato la reazione dei proprietari di terreni edificabili, lanciati alla disperata difesa di una possibilità speculativa che ha sottratto alla collettività, negli ultimi dieci anni, secondo calcoli prudenziali, per lo meno 30 mila miliardi di lire.

Nulla si è lasciato di intentato: dalla campagna intimidatoria ed allarmistica verso i ceti imprenditoriali, mettendo a repentaglio il pane quotidiano di decine di migliaia di famiglie operaie, fino al ricorso disperato alla magistratura.

Con la sentenza della Corte costituzionale, gli speculatori sulle aree fabbricabili hanno ottenuto il primo successo, bloccando, proprio nel momento della sua maggiore espansione, la legge n. 167 nella sua applicazione pratica.

Non possiamo che inchinarci alla sentenza della Corte, e trarne le conseguenze; ma non posso esimermi dall'esprimere su di essa alcune considerazioni. Ritengo per lo meno singolare il concetto di « riparazione » espresso dalla Corte come doveroso per la pubblica amministrazione nei confronti dell'« interesse privato ».

La formula « massimo di riparazione », infatti, manifesta che si ritiene l'interesse privato colpito, anzi giustamente colpito. Ma nel nostro caso il « massimo di riparazione » è dovuto semmai alla collettività che, essa sì, è stata colpita, anzi ingiustamente colpita, dal disfrenarsi senza limiti della speculazione del cosiddetto « interesse privato ».

Il riconoscimento della Corte della costituzionalità di un indennizzo inferiore al valore venale e della dissociazione tra il momento cui esso è riferito e il momento della sua liquidazione, anche se importante e decisivo, tuttavia non elimina l'equivoco della contraddittorietà della sentenza e non tranquillizza sugli orientamenti prevalenti nella Corte costituzionale. Essa oggettivamente, con la sua sentenza, si colloca in posizione di resistenza nei confronti di tendenze che

prevalgono sempre più e si consolidano nei paesi di più avanzata civiltà del nostro continente.

Per questi motivi ritengo giusta e fondata la preoccupazione della maggioranza e del Governo di rimettere immediatamente in moto il meccanismo della legge n. 167, ricorrendo a norme che, per il loro largo uso, diano la certezza di non incorrere in un nuovo giudizio di incostituzionalità.

A nessuno può sfuggire che se, per avventura, il Parlamento legiferasse in modo tale da sollevare anche solo il dubbio di un nuovo intervento della Corte, tale dubbio costituirebbe un elemento di paralisi nell'applicazione della legge, introdurrebbe gravi ed ulteriori elementi di incertezza sul mercato delle aree e nell'attività edilizia, tuttora in difficoltà, darebbe nuovo vigore alla battaglia reazionaria della proprietà fondiaria.

Oggettivamente, oggi è nell'interesse della proprietà fondiaria un meccanismo legislativo che diffonda il dubbio sulla costituzionalità della legge; ed è al contrario interesse del paese rimettere in movimento e subito l'applicazione e la concretizzazione della legge n. 167, senza più incertezze sulla sua validità.

D'altra parte, il Governo ha dichiarato esplicitamente il carattere transitorio della norma proposta, che non può pertanto assumere valore di precedente impegnativo nell'impostazione della nuova legge urbanistica. Tale dichiarazione del Governo non solo è tranquillizzante nei confronti del dubbio legittimo che poteva manifestarsi, ma addirittura convince sulla convenienza del criterio della legge di Napoli nei confronti di tutte le proposte dell'opposizione. Infatti, il punto centrale dell'opposizione comunista è che il criterio che si vuole adottare nella valutazione dell'indennizzo fornito dalla vecchia legge di Napoli, non solo non limita la rendita speculativa, ma nel corso degli anni e nel contesto dell'applicazione della legge addirittura rischia di accrescerne i valori. Ciò sarebbe vero — e ne esiste il dubbio — se la norma all'esame fosse regolatrice dell'assetto definitivo delle aree urbane; ma, come abbiamo visto, ciò non è. Essa ha carattere non definitivo, ma transitorio. Essendo transitoria ed in quanto transitoria, è oggettivamente di gran lunga la più conveniente. Infatti, è da tutti riconosciuto che per i primi anni di applicazione il criterio della legge di Napoli consente indennizzi assai più bassi di quelli previsti dalle norme precedenti e dalle stesse norme proposte da parte comunista. Inoltre, la nuova formulazione dell'articolo 3, pro-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 LUGLIO 1965

posta dalla maggioranza della Commissione e approvata testé dalla Camera, attribuendo ai proprietari delle aree le spese di urbanizzazione secondaria, stabilisce nuove importanti limitazioni alla rendita parassitaria che non mi sembra fossero mai state prima d'ora previste.

Dunque, abbiamo il massimo di sicurezza costituzionale unita (per lo meno nei primi anni) al massimo vantaggio della collettività nei confronti della rendita speculativa. I comunisti hanno parlato, stamattina e poco fa in sede di dichiarazione di voto, di soluzione avvilente per i socialisti, coniano il nuovo termine di neno-doroteismo. La realtà, difficilmente contestabile, è ben diversa; ed è che la lotta contro la speculazione fondiaria ha fatto più passi avanti in tre anni di centro-sinistra, con il preteso avvillimento dei socialisti, che in vent'anni di opposizione comunista, scientifica, perfetta, ma che non ha diminuito di una sola lira il profitto della speculazione fondiaria.

La rendita fondiaria è un male antico della nostra società. Essa è ingiusta perché fornisce ai proprietari di aree un profitto senza lavoro e senza impresa, sottraendo ricchezza alla collettività.

Essa è di ostacolo alla pianificazione urbana (secondo gli interessi degli abitanti) perché tende, riuscendoci, a subordinare al profitto speculativo le scelte urbanistiche. Essa è la causa principale della crisi dell'industria edilizia, perché è un elemento di aggravamento dei costi di produzione. Essa ostacola il progresso tecnologico delle aziende edili, che si servono della rendita per coprire costi antieconomici.

La speculazione sui suoli urbani deve essere cancellata. È una condizione indispensabile per assicurare al paese un progresso civile e democratico. È un dovere morale, oltre che politico, per un Governo e una maggioranza che sentono di interpretare le migliori aspirazioni del nostro popolo.

Non sarà facile, e sarà una lotta lunga.

La legge oggi al nostro esame certo non liquida ancora la speculazione sui suoli urbani: però infligge ad essa un duro colpo, il primo duro colpo. È vero che vi sono state nel passato altre leggi forse astrattamente migliori; ma la verità è che nessuno se ne è mai accorto, mentre la legge n. 167 è uno strumento utilizzato già da molti comuni.

Sappiamo anche che non basterà approvare la presente legge perché la legge n. 167 si trasformi rapidamente in realtà. Occorrerà

battersi contro resistenze antiche ed elaborare e studiare giusti piani di applicazione. Ora però, con la legge approvata e completata, il problema supera i confini del Parlamento, investe centinaia di comuni, mette in movimento forze ingenti della democrazia italiana, fornendo ad esse lo strumento adatto di lavoro e di battaglia.

Noi diciamo sì alla legge proposta dal Governo e dalla maggioranza perché fa fare un passo avanti, nella realtà del nostro paese, alla lotta contro la speculazione sulle aree fabbricabili. Il nostro consenso non ha solo il valore di un voto favorevole su una legge, ma significa la continuazione e il rafforzamento del nostro impegno nel paese per una attuazione della legge tale che apra la strada ad una legge urbanistica nuova che liberi, una volta per sempre, la nostra società dalla vergogna della speculazione sulle aree urbane. (*Applausi a sinistra*).

DEGAN. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGAN. La legge n. 167 si è dovuta modificare a seguito di una sentenza della Corte costituzionale. Non parlerò di questa sentenza in termini di vittoria dell'attacco padronale alla 167, perché ritengo che ognuno di noi debba essere rispettoso nei confronti degli organi di garanzia costituzionale previsti dalla nostra Costituzione.

Obiettivamente questa sentenza ha concretamente rallentato la possibilità di attuazione della legge n. 167. Gravi attacchi sono venuti da destra e da sinistra al disegno di legge presentato dal Governo. Non voglio qui negare validità a tutti questi attacchi, poiché riconosco che in alcuni di essi vi sono concetti, per lo meno morali, che meritano rispetto. Si deve però constatare che troppo spesso è stata strumentalizzata questa vicenda in vista di una battaglia politica, perdendo così di vista lo scopo fondamentale che ci doveva unire. Dovevamo salvare la legge e le sue finalità. La legge n. 167 consente all'edilizia, e in particolare a quella pubblica, di lasciare alle proprie spalle un modo di formarsi per episodi singoli non coordinati e viceversa di inserirsi in quartieri nei quali la dimensione umana sia veramente il metro col quale si misuri anche la dimensione della stessa progettazione edilizia e urbanistica.

Riteniamo perciò con questa nostra battaglia, che ci è costata tempo notevole di meditazione e numerose ore di discussione in Commissione ed in Assemblea, di aver salvato

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 LUGLIO 1965

le finalità urbanistiche della legge, assicurando alle nostre amministrazioni locali uno strumento che, all'auspicata vigilia del rilancio dell'attività edilizia, sarà essenziale per garantire che il rilancio stesso non generi di bel nuovo quei moti speculativi che tutti assieme qui abbiamo deprecato.

Con queste considerazioni dichiaro, a nome del gruppo della democrazia cristiana, che voteremo a favore del disegno di legge. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(*È approvato*).

Dichiaro assorbite le concorrenti proposte di legge De Pasquale (2278), Degan (2346) e Cottone e Taverna (2411).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 2418, oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti . . . . .	343
Votanti . . . . .	236
Astenuti . . . . .	107
Maggioranza . . . . .	119
Voti favorevoli . . . . .	195
Voti contrari . . . . .	41

(*La Camera approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abate	Arnaud
Alba	Azzaro
Albertini	Baldani Guerra
Alessandrini	Baldi
Alpino	Barbaccia
Amadei Giuseppe	Barberi
Amadeo	Barbi
Amatucci	Baroni
Amodio	Bártole
Antoniozzi	Basile Giuseppe
Armaroli	Bassi

Belci	D'Arezzo
Bemporad	De Capua
Bensi	De' Cocci
Berlinguer Mario	Degan
Berretta	Del Castillo
Bertè	De Leonardis
Bertinelli	Della Briotta
Bertoldi	Dell'Andro
Biaggi Francantonio	De Maria
Biagioni	De Márzanich
Bianchi Fortunato	De Martino
Bianchi Gerardo	De Meo
Biasutti	De Mita
Bignardi	De Pascális
Bima	De Zan
Bologna	Dietl
Bonaiti	Di Giannantonio
Borghi	Di Leo
Borra	Di Nardo .
Bosisio	Di Piazza
Botta	Ermini
Bottari	Evangelisti
Bova	Fabbri Francesco
Bozzi	Ferrari Riccardo
Brandi	Ferraris
Bressani	Ferri Mauro
Brodolini	Finocchiaro
Bultè	Folchi
Buzzetti	Forlani
Caiaati	Fornale
Caiazza	Fortini
Calabrò	Fracassi
Calvi	Franceschini
Canestrari	Fusaro
Capua	Gagliardi
Carra	Gasco
Cassandro	Gennai Tonietti Erisia
Cassiani	Ghio
Castelli	Giglia
Castellucci	Gioia
Cattaneo Petrini	Girardin
Giannina	Gitti
Cattani	Goehring
Cavallari	Graziosi
Cavallaro Nicola	Grilli
Céngarle	Guarra
Cervone	Guerrieri
Cocco Maria	Guerrini Giorgio
Colasanto	Hélfer
Colleselli	Imperiale
Colombo Vittorino	Iozzelli
Conci Elisabetta	Isgrò
Corona Giacomo	Jacometti
Cottone	Laforgia
Covelli	Landi
Crocco	La Penna
Cucchi	Lattanzio
Curti Aurelio	Lauricella

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 LUGLIO 1965

Lauro Achille	Ripamonti	Balconi Marcella	Lusóli
Lenoci	Roberti	Baldini	Magno
Leopardi Dittaiuti	Romanato	Bavetta	Malfatti Francesco
Lettieri	Romano	Beccastrini	Manenti
Longoni	Romita	Beragnoli	Marchesi
Loreti	Ruffini	Berlinguer Luigi	Mariconda
Lucchesi	Russo Spena	Bernetic Maria	Maschiella
Macchiavelli	Russo Vincenzo	Biagini	Matarrese
Malfatti Franco	Salvi	Biancani	Maulini
Mancini Antonio	Sammartino	Bo	Melloni
Mancini Giacomo	Sangalli	Brighenti	Messinetti
Manco	Santi	Busetto	Miceli
Mannironi	Sarti	Cacciatore	Monasterio
Marangone	Scaglia	Calvaresi	Morelli
Marchiani	Scalia	Carocci	Nannuzzi
Mariani	Scricciolo	Cianca	Napolitano Luigi
Martini Maria Eletta	Sedati	Coccia	Nicoletto
Martino Edoardo	Semeraro	Corghi	Ognibene
Martino Gaetano	Servadei	D'Alessio	Pagliarani
Martuscelli	Servello	De Florio	Pasqualicchio
Massari	Sgarlata	De Pasquale	Passoni
Mattarelli	Simonacci	Di Lorenzo	Picciotto
Mazza	Sinesio	Di Mauro Ado Guido	Pietrobono
Mengozzi	Sorgi	D'Ippolito	Pigni
Mezza Maria Vittoria	Spinelli	Di Vittorio Berti Bal-	Pirastu
Miotti Carli Amalia	Stella	dina	Poerio
Misasi	Storchi	Fasoli	Raffaelli
Moro Dino	Sullo	Fiumanò	Raia
Mosca	Tàntalo	Franco Pasquale	Re Giuseppina
Nannini	Taverna	Franco Raffaele	Rossi Paolo Mario
Napolitano Francesco	Terranova Corrado	Gambelli Fenili	Sacchi
Natali	Frombetta	Gelmini	Sanna
Nenni	Turnaturi	Gessi Nives	Scionti
Nucci	Urso	Giorgi	Scotoni
Origlia	Usvardi	Golinelli	Serbandini
Palleschi	Valitutti	Gombi	Sforza
Paolicchi	Vedovato	Gorreri	Soliano
Patrini	Venturini	Grezzi	Spagnoli
Pella	Vetrone	Guidi	Speciale
Pellegrino	Viale	Gullo	Sulotto
Piccoli	Vicentini	Illuminati	Tagliaferri
Prearo	Villa	Jacazzi	Terranova Raffaele
Principe	Vincelli	La Bella	Todros
Quaranta	Zaccagnini	Làconi	Tognoni
Quintieri	Zagari	Lami	Venturoli
Racchetti	Zanibelli	Lenti	Vespignani
Radi	Zappa	Levi Arian Giorgina	Zanti Tondi Carmen
Restivo	Zucalli	Loperfido	
Rinaldi			

*Si sono astenuti:*

Abenante	Amendola Pietro
Accreman	Angelini
Alboni	Angelino
Alini	Antonini
Amasio	Astolfi Maruzza
Ambrosini	Avolio

*Sono in congedo* (concesso nelle sedute precedenti):

Armani	Dal Canton Maria Pia
Barba	Dall'Armellina
Bersani	D'Amato
Calvetti	Di Primio
Carcaterra	Dossetti
Cossiga	Galli

Gerbino	Salizzoni
Leone Raffaele	Savio Emanuela
Napoli	Spádola
Pedini	Toros
Pintus	Tozzi Condivi
Rampa	Zugno

(concesso nelle sedute odierne):

Alesi	Elkan
Biaggi Nullo	Mussa Ivaldi Vercelli
Bontade Margherita	Raucci
Brusasca	Reale Giuseppe
Cataldo	Romualdi
Colleoni	Sabatini
De Ponti	Scarascia Mugnozza
Di Vagno	

#### Annuncio di interrogazioni e di una interpellanza.

BIGNARDI, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

GUIDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI. Desidero nuovamente sollecitare la discussione delle mozioni sulla situazione economica dell'Umbria.

MASCHIELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCHIELLA. Desidero sollecitare lo svolgimento di una mia interrogazione sull'occupazione dello stabilimento « Ghisa malleabile » di Spoleto.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio*. Riferirò ai ministri competenti.

#### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di venerdì 9 luglio 1965, alle 9,30:

##### 1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

AMADEI GIUSEPPE ed altri: Valutabilità dei benefici economici e di carriera concessi agli ex combattenti e categorie assimilate nei confronti dei mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra e dei congiunti dei caduti (2265);

RUSSO SPENA ed altri: Norma integrativa dell'articolo 23 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sulle provvidenze a favore del personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano (2335);

ROSATI ed altri: Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti (2459).

2. — *Svolgimento delle interpellanze Zaccagnini (505), Ognibene (506), Gagliardi (507) e di interrogazioni sui danni del maltempo nella valle padana.*

##### 3. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore:* Degan.

##### 4. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il sessantesimo anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore:* Zugno.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 LUGLIO 1965

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori:* Cossiga, *per la maggioranza;* Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza.*

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori:* Piccoli, *per la maggioranza;* Almirante, *di minoranza.*

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori:* Baroni, *per la maggioranza;* Almirante, *di minoranza.*

**La seduta termina alle 20,40.**

---

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

### INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA ANNUNZiate

#### *Interrogazioni a risposta scritta.*

**PUCCI EMILIO.** — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria e commercio.* — Per conoscere quali passi abbiano effettuato per scongiurare il progettato sciopero dei dipendenti dell'E.N.EL., che, all'indomani dell'immane tragedia che ha colpito regioni così importanti per l'economia agricola nazionale, aggiunge ai danni portati dalle forze della natura altri nuovi e tremendi danni per la nostra economia. (12214)

**MATTARELLI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che alcuni uffici provinciali del lavoro negano l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati ai mutilati per servizio che richiedono detta iscrizione in base alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, sul collocamento obbligatorio al lavoro della loro categoria, documentando il proprio diritto con la presentazione del referto di visita della commissione medica ospedaliera, come prescritto dall'articolo 6 della legge citata.

L'interrogante chiede se non sia ritenuto urgente ovviare all'inconveniente lamentato, affinché la legge sull'assunzione obbligatoria della benemerita categoria non venga ulteriormente disapplicata. (12215)

**DE LORENZO.** — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se non intendano intervenire tempestivamente al fine di disciplinare il servizio del posto pubblico telefonico di Riardo (Caserta) che allo stato, oltre a presentare delle limitazioni negli orari di funzionamento nocive per lo sviluppo economico della laboriosa cittadina nonché per le necessità di collegamento della popolazione con i servizi essenziali esistenti nelle zone limitrofe e nel capoluogo (posto di pronto soccorso ospedaliero, vigili del fuoco, caserma dei carabinieri, ecc.), denota gravi deficienze anche nel limitato orario di funzionamento a causa della incompetenza e della trascuratezza poste dal gestore nell'espletamento dell'incarico.

L'interrogante fa all'uopo presente che le suddette deficienze sono state più volte rappresentate dal sindaco del comune al compartimento della S.I.P. competente per territorio che non solo ha ritenuto di non prendere in considerazione offerte di privati dichiaratisi disposti a gestire il posto pubblico telefonico

prolungandone l'orario di funzionamento e senza alcuna pretesa di maggiori compensi per tale prolungamento di orario, ma non ha neppure giudicato opportuno adottare i provvedimenti necessari a rendere efficiente il servizio. (12216)

**TAVERNA.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendono adottare per venire in aiuto agli agricoltori delle province di Udine e Gorizia tanto gravemente danneggiate dalle eccezionali grandinate del giorno 4 luglio 1965.

In particolare, chiede al Ministro delle finanze se, in attesa degli immancabili interventi del Governo, non ritenga dare disposizioni per la sospensione del pagamento delle imposte e tasse gravanti sulle proprietà così duramente colpite. (12217)

**ARNAUD.** — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sia al corrente delle decisioni adottate dall'E.N.EL. relativamente all'esercizio di Chivasso (Torino).

In base ai provvedimenti decisi, l'esercizio E.N.EL. di Chivasso è stato praticamente abolito determinando il trasferimento dei tecnici, degli impiegati e degli operai in altre sedi della provincia.

I disagi provocati a centinaia di famiglie a causa di tali spostamenti e agli utenti della zona sono stati, con ogni probabilità, insufficientemente previsti nel momento in cui veniva decisa l'abolizione dell'esercizio di Chivasso. Il servizio è notevolmente peggiorato e si sono costretti gli utenti residenti in comuni vicinissimi a Chivasso a ricorrere ad esercizi dell'E.N.EL. assai più lontani.

L'interrogante chiede di conoscere quali azioni il Ministro intenda promuovere per ridare efficienza al servizio e per ovviare agli inconvenienti lamentati dalle popolazioni interessate. (12218)

**ABENANTE E BRONZUTO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere in base a quali considerazioni l'I.SV.E.I. MER. ha concesso alla società per azioni O.C.R.E.N. di Napoli un mutuo di 700 milioni nello stesso giorno in cui la suddetta azienda procedeva al licenziamento dei lavoratori. In particolare, gli interroganti chiedono di conoscere quali garanzie sono state chieste per utilizzare il cospicuo mutuo in modo tale da assicurare assieme alla razionalizzazione del processo produttivo anche e soprattutto lo sviluppo dei livelli di occupazione; ed

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 LUGLIO 1965

infine se l'I.SV.E.I.MER. intende farsi promotore di una riunione tra l'azienda ed i sindacati per esaminare il programma di utilizzazione del mutuo concesso. (12219)

ABENANTE E BRONZUTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se il finanziamento di 500 milioni concesso dalla E.F.I.N.B.A.N.C.A. alla società officine meridionali G. Biglia di Santa Anastasia (Napoli) sia stato condizionato al rispetto dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali violati dalla suddetta azienda, che da tempo ha instaurato un regime terroristico contro ogni dipendente che reclama il rispetto dei propri diritti.

Infine gli interroganti chiedono di conoscere quali interventi svolgeranno i ministri interessati per porre fine a tale stato di cose. (12220)

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali siano i motivi per i quali ancora non viene definita la pratica di pensione di guerra dell'ex sottufficiale del 48° reggimento fanteria signor Pezzuto Raffaele, da Squinzano (Lecce). (12221)

NANNINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se sia a conoscenza del contenuto dell'interrogazione n. 11666 rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri dall'interrogante e della risposta data dal Ministro delle finanze per delega del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 luglio 1965, protocollo numero 00/1512 Gab. Int. e se siano stati presi provvedimenti atti a mettere a disposizione presso la stazione di Prato i locali occorrenti per l'istituzione della stazione doganale esportazione.

Il ritardo nella sistemazione di detti locali è la principale causa, come si legge nella risposta data dal Ministro delle finanze per delega del Presidente del Consiglio, di una delle più gravi disfunzioni lamentate dagli operatori pratesi. (12222)

MACCHIAVELLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se risponde a verità che l'I.R.I. intenderebbe chiudere gli stabilimenti della società Morteo siti a Genova (Pegli) e Ovada: in caso positivo, se non ritenga, prima che venga deciso un siffatto provvedimento che colpirebbe la economia delle località interessate e le famiglie di oltre 500 dipendenti, esaminare il problema anche con le autorità locali, giustamente preoccupate per così grave notizia. (12223)

BERAGNOLI, MAZZONI, OGNIIBENE, CORGHI, POERIO, JACAZZI, BORSARI, PIGNI, ALINI, MANENTI E SPAGNOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga giusto e opportuno di fissare l'apertura generale della caccia in forma « unica » alla data prevista dal vigente testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e cioè alla penultima domenica di agosto conformemente a quanto proposto da numerosi presidenti di amministrazioni provinciali. Ciò, soprattutto al fine di evitare l'incresciosa quanto disdicevole situazione verificatasi l'anno scorso a seguito della decretata apertura « duplice », la quale, di fatto, con l'autorizzazione del Ministro, non fu rispettata da parecchie amministrazioni provinciali, con conseguente disagio dei cacciatori italiani.

Per sapere, inoltre, se, in via subordinata, il Ministro, in accoglimento delle richieste recentemente concordate da tutte le associazioni venatorie italiane e l'Unione province d'Italia, non intenda invece di fissare l'apertura della caccia alla selvaggina migratoria alla data del 15 agosto e alla selvaggina stanziale protetta alla seconda domenica di settembre, emanando nel contempo precise e inderogabili norme che rendano a chiunque impossibile vanificare o eludere un tale tipo di apertura dell'esercizio venatorio. (12224)

BIANCANI, BO E LENTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti abbiano adottato per fornire doveroso tempestivo soccorso alle popolazioni gravemente colpite dalle eccezionali calamità atmosferiche del 4 luglio 1965, che in provincia di Cuneo, ed in particolare nella Langa e nella Valle Tanaro, hanno provocato danni il cui carattere è di grande gravità.

Gli interroganti chiedono, in particolare, se non ritengono necessario predisporre con carattere di urgenza un piano organico di intervento a favore dei comuni colpiti, che consenta l'indennizzo dei danni subiti dai coltivatori diretti ai prodotti ed alle attrezzature aziendali, nonché mutui a lungo termine per il ripristino delle coltivazioni, la soppressione della riscossione dei contributi mutualistici e delle imposte e sovrainposte fondiari, interventi straordinari e congrui per garantire la pronta ripresa delle attività produttive delle località colpite. (12225)

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 LUGLIO 1965

**SERVADEI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che alcuni uffici provinciali del lavoro negano l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati ai mutilati per servizio che richiedono detta iscrizione in base alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, sul collocamento obbligatorio al lavoro della loro categoria, documentando il proprio diritto con la presentazione del referto di visita della commissione medica ospedaliera, come prescritto dall'articolo 6 della legge citata.

L'interrogante chiede se non sia ritenuto urgente avviare all'inconveniente lamentato, affinché la legge sull'assunzione obbligatoria della benemerita categoria non venga ulteriormente disapplicata. (12226)

**LENTI, BO E BIANCANI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti abbiano adottato per fornire il doveroso tempestivo soccorso alle popolazioni gravemente colpite dalle eccezionali calamità atmosferiche, culminate nel ciclone di domenica 4 luglio 1965, che in vaste zone della valle padana ed in comuni dell'alessandrino quali Mornese, Bosio, Bandita di Cassinelle, San Luca di Molare, ha provocato danni il cui carattere è di vero disastro, se si considera che per i soli comuni di Bosio e di Mornese, di meno di 2 mila abitanti complessivamente, i danni alle abitazioni, alle strutture produttive, all'agricoltura, superano il miliardo.

Gli interroganti chiedono, in particolare, se non ritengano necessario predisporre con carattere di assoluta urgenza un piano organico di intervento a favore dei summenzionati comuni della provincia di Alessandria, che consenta il ripristino delle abitazioni e delle opere murarie distrutte; l'indennizzo dei danni subiti dai coltivatori diretti alle attrezzature aziendali ed ai prodotti, nonché mutui a lungo termine per il ripristino delle coltivazioni; la sospensione della riscossione dei contributi mutualistici e delle imposte e sovrainposte fondiari; l'esenzione da tali imposte e contributi per un periodo di almeno tre anni; interventi straordinari e congrui per garantire la pronta ripresa delle attività produttive artigianali e piccolo commerciali nelle località colpite. (12227)

**FRANCHI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non intenda ricercare le responsabilità della mancata soluzione della pratica di pensione di guerra relativa a Mi-

chelloni Michele (deceduto prima che la sua pratica fosse esaminata) la cui vedova Maiero Maria a due anni di distanza è deceduta anch'essa prima che fosse risolta la pratica diretta; e per conoscere quali difficoltà ancora si oppongono acché il figlio, che tanto ha dovuto spendere prima della morte dei due genitori, possa ottenere almeno un parziale rimborso delle spese (Posizione n. 357739 D). (12228)

**ABELLI, SPONZIELLO E FRANCHI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia assunto o intenda assumere in ordine ai gravi danni patiti dai riscoltori della provincia di Novara ed in particolare in ordine alle legittime richieste relative allo sgravio dei canoni irrigui, alla esenzione dalle imposte e alla concessione dei mutui a lunga scadenza e a basso tasso di interesse. (12229)

**CACCIATORE, ALESSI CATALANO MARIA, AVOLIO, GATTO E RAIA.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti s'intendano adottare per rendere più efficiente il servizio di ristorante del rapido Roma-Palermo (R. 562-3), c.d. « Peloritano ».

Gli interroganti rilevano che tale servizio non può essere razionale fin quando si costringe il personale, specialmente in questo periodo di caldo intenso, a lavorare, su un percorso così lungo, nel ristrettissimo spazio di poco più di un metro quadrato. (12230)

**FERIOLI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali utili annuali ricavi il Commissariato della gioventù italiana da ciascuno degli immobili che il predetto Commissariato possiede in provincia di Piacenza e quale somma abbia ricavato dalla vendita dell'ex sede della G.I.L., sempre nella predetta città. (12231)

**LIZZERO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere in quale seduta del Consiglio dei ministri il Governo ha preso la deliberazione (comunicata con telegramma n. 19-2-1896-65-Gab. riferentesi alla nota in data 29 maggio 1965, n. 15-10-65, ai presidenti del Consiglio e della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia), di rinvio a nuovo esame del disegno di legge regionale del 28 maggio 1965, n. 10, concernente gli organi e le procedure per la programmazione regionale. (12232)

**ABBRUZZESE.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza dei seguenti fatti; e quali provvedimenti intende adottare per avviarli a legale soluzione, stante le gravi violazioni di legge poste in essere da parte dell'amministrazione comunale di Marano (Napoli).

Alle dipendenze del comune di Marano lavorano 22 persone, non percependo le stesse neppure le paghe sindacali, né fruiscono del diritto all'assistenza sanitaria, poiché il comune non versa i contributi previdenziali. E non basta: dopo quattro anni e più di lavoro questi 22 dipendenti sono stati assunti solamente 3 mesi or sono per un periodo appunto di soli tre mesi. Allo stato la pianta organica del comune di Marano prevede 37 posti, dei quali nessuno utilizzato.

Appare quindi chiaro che l'intervento del Ministro è più che giustificato, perché diretto a stabilire la legalità a favore dei lavoratori, che sempre sopportano il peso degli errori e degli abusi degli altri, senza che tempestivamente le autorità intervengano in loro favore. (12233)

**FERIOLI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se, per assicurare ai consiglieri comunali la possibilità di espletare nelle migliori condizioni il mandato ricevuto, non ritenga di doversi fare promotore delle iniziative necessarie a regolamentare l'accessibilità dei consiglieri stessi agli atti delle amministrazioni presso cui sono stati eletti.

Quanto sopra sia per sopperire all'attuale carenza di precise norme in materia, sia anche per evitare possibili abusi da parte degli organi preposti alle amministrazioni locali. (12234)

**FERIOLI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritenga di doversi fare urgentemente promotore delle iniziative necessarie alla copertura dei posti vacanti nell'organico dei magistrati del tribunale di Parma, nonché di quelli che nello stesso tribunale sono di prossima vacanza per l'avvenuta promozione del presidente e di due giudici.

Quanto sopra per impedire che l'organico dei magistrati del tribunale di Parma, che dovrebbe essere composto dal presidente, da due presidenti di sezione e da undici giudici, si riduca a soli sette giudici e due presidenti di sezione, compromettendo in tal modo il funzionamento del tribunale stesso, già oberato da una ingente mole di lavoro. (12235)

**FERIOLI.** — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se l'E.N.E.L. ha acquistato, per i propri uffici di Piacenza — a quanto sembra della società Esso — un appartamento di un palazzetto sito in quella città in piazzale dei Pontieri; e, in caso affermativo, per conoscere quale somma sia stata pagata per l'acquisto medesimo. (12236)

**ALESI.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere, dinanzi ai gravissimi danni provocati dai fortunali che hanno colpito le province del nord, danni non solo alle colture ma anche ai fabbricati agricoli-industriali e alle abitazioni rurali, e la cui gravità richiede un immediato intervento, se, in aggiunta ai provvedimenti previsti dalla legge n. 739 relativi a sgravi fiscali, voglia interessare i consorzi agrari e gli enti locali per maggiore rateizzazione dei crediti agrari concessi e in via di scadenza; e per conoscere, altresì, se nel rinnovo semestrale del piano verde il Ministro voglia proporre di stanziare una cifra da destinare a simili calamità.

Per conoscere, infine, se il Ministro dei lavori pubblici intenda, attraverso aperture di credito, in base alla legge del 12 aprile 1948, n. 1010, contribuire alle necessarie opere di ripristino. (12237)

**BONEA.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga opportuno emanare un decreto di proroga di un mese alla scadenza fissata per il 30 giugno delle domande per la distillazione agevolata dei vini, essendo pervenuta agli enti delle province di Lecce, Brindisi e Taranto l'autorizzazione alla raccolta dei contratti, il giorno precedente alla scadenza stessa e consentire che per la Puglia e la Lucania il contingente di vino da distillare sia portato da 200 mila a 300 mila quintali. (12238)

**CASSANDRO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se e come si intenda intervenire in favore degli agricoltori della provincia di Foggia i quali hanno subito gravissimi danni alle colture (cereali, uliveti e vigneti) a seguito di un violentissimo nubifragio abbattutosi il 2 luglio 1965 su di una vasta superficie di circa duemilasette ettari nell'agro tra Lucera e Biccari, comprendenti le contrade Imbriccia, Santa Maria, Mezzana Grande, Anticaglie, Bastia, ecc. (12239)

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 LUGLIO 1965

**FERIOLI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ed ai Ministri dei lavori pubblici, delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti hanno preso o intendano prendere per venire incontro a quanti nei comuni di Fiorenzuola d'Adda, Cadeo e Cortemaggiore in provincia di Piacenza e di Sissa e in particolare nella frazione Torricella in provincia di Parma, sono stati colpiti dall'uragano del giorno 4 luglio 1965.

In seguito a detta calamità si sono avuti morti e feriti e sono stati distrutti case e raccolti e centinaia di famiglie sono rimaste senza tetto. (12240)

**BOLOGNA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti abbiano posto allo studio ed abbiano in animo di adottare con la necessaria urgenza, al fine di porre rimedio ai danni causati dal maltempo abbattutosi sul territorio della provincia di Trieste nei giorni scorsi.

In particolare, l'interrogante desidera segnalare all'attenzione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri competenti i danni subiti da alcuni campi profughi alla periferia del comune di Trieste (soprattutto dal C.R.P. di Padriciano, dove è rimasta senza tetto buon numero di famiglie) e dalla cittadina di Muggia nelle abitazioni civili, i danni sopportati dalle attrezzature portuali di Trieste, e quelli che hanno colpito le colture orticole del territorio triestino. (12241)

**BOLOGNA.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali passi abbia compiuto presso il governo jugoslavo, e con quali risultati, per protestare contro il grave fatto avvenuto nei giorni scorsi presso la località di Plavia, lungo la linea di demarcazione.

Come al Ministro è certamente noto, nei giorni scorsi due militi, appartenenti con ogni probabilità alla polizia confinaria jugoslava, sconfinarono in territorio italiano per una profondità di oltre 25 metri per inseguire una persona che intendeva espatriare clandestinamente dalla Jugoslavia; contro il fuggitivo spararono ferendolo, quando esso si trovava già sul suolo italiano; quindi lo raggiunsero e lo trasportarono al di là della linea di demarcazione che in quel punto è chiaramente delimitata e contrassegnata. (Lo sconfinamento, pertanto, non può attribuirsi ad errore, ma a precisa volontà e consapevolezza di agire come si è agito dai due militi jugoslavi).

(12242)

**BOLOGNA.** — *Ai Ministri della marina mercantile e del tesoro.* — Per sapere se, a conoscenza — come certamente sono — della allarmante e pesante situazione in cui si trova l'Azienda portuale triestina dei magazzini generali, stiano predisponendo, in attesa della legge istitutiva dell'Ente porto prevista dallo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, dei provvedimenti finanziari atti a riassetare l'azienda stessa con l'urgenza richiesta dalla lamentata grave sua situazione.

Trieste, e il suo porto, e tutti gli operatori economici che del porto si servono, hanno assoluta necessità che i magazzini generali possano continuare a offrire i loro insostituibili servizi, e sono pertanto in vivo allarme per la sorte dell'azienda portuale, la quale — oltre a tante altre difficoltà — deve far fronte alla accanita concorrenza dei porti stranieri, causa non ultima della difficile situazione finanziaria. (12243)

**JACAZZI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie circa il concorso per titoli a settecento posti di bidello in prova nelle scuole medie, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica n. 321 del 28 dicembre 1964 e per sapere, in particolare, il numero complessivo dei partecipanti (distinto per sesso) e la data presumibile della pubblicazione della graduatoria generale di merito e quella dei vincitori. (12244)

**VILLANI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza che nei comuni del Sannio e dell'Irpinia, colpiti dal terremoto del 21 agosto 1962, quasi tutti i proprietari di fabbricati danneggiati e non ricostruibili in sito non hanno potuto iniziare neppure le progettazioni per la ricostruzione dei fabbricati stessi, non disponendo di aree edificatorie, che a norma dell'articolo 12 della legge del 3 dicembre 1964, n. 1259, devono essere acquisite e assegnate ai comuni dal ministero dei lavori pubblici. Se non ritenga giusto ed indispensabile disporre l'occupazione d'urgenza per una sollecita assegnazione ai sinistrati delle aree edificatorie, avvalendosi della facoltà prevista dal secondo comma dell'articolo 21 della legge del 5 ottobre 1962, n. 1431, e dalla legge del 25 giugno 1865, n. 2359, così come opportunamente suggerito dal comune di Foiano di Val Fortore (Benevento) con delibera consiliare del 5 maggio 1965 e con successiva domanda del sindaco in data 13 maggio 1965. (12245)

GREGGI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se corrisponde a verità la notizia apparsa sulla stampa provinciale di Siena per la quale un povero parroco di campagna, che dal 25 giugno 1964 ha preso possesso della parrocchia di San Niccolò a Bibbiano (Siena), parrocchia notoriamente molto povera, non abbia potuto ottenere ancora la liquidazione della sua congrua, venendo così a trovarsi in gravissime difficoltà, sia per la sua funzione sia personali.

L'interrogante gradirebbe in ogni caso avere assicurazione di un doveroso e sollecito disbrigo della pratica. (12246)

MELIS. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere a quali criteri abbia ubbidito il programma di soppressione di numerose caserme dell'arma dei carabinieri in numerosi paesi della Sardegna.

Va rilevato che in genere si tratta di paesi isolati dagli altri centri dove sono situate le caserme, onde l'intervento per la repressione dei reati, la vigilanza per prevenirli, ed i normali servizi affidati all'arma ne risultano difficoltà o del tutto impediti.

Ne è conseguita una recrudescenza di reati ed un senso di scoraggiamento e di abbandono nei cittadini, che lamentano il disinteresse dello Stato in un settore così essenziale e così sensibile ai fini della stessa giustizia. (12247)

AMENDOLA PIETRO E GRANATI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere lo stato dell'inchiesta giudiziaria in corso da oltre un anno nei confronti dell'ex sindaco di Siano, Luigi Leo, e per conoscere, altresì, quando essa potrà presumibilmente essere conclusa. (12248)

MELIS. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se sono a conoscenza della intollerabile permanente mancata applicazione del regolamento organico regolante i rapporti d'impiego del personale dell'ente del Flumendosa in Sardegna e della conseguente carenza di applicazione della legge sul conglobamento.

Va rilevato che il regolamento organico è stato approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente sin dall'8 aprile 1963 e che il ministero dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole sin dal mese di ottobre 1964, onde il regolamento stesso dovrebbe intendersi approvato e quindi in applicazione.

Si chiede altresì se i Ministri interrogati conoscano che il personale dipendente dell'ente, dopo inutili sollecitazioni, è dovuto entrare in agitazione, provocando conseguenze ai danni della popolazione ed un ingiusto stato di sofferenza nel personale stesso, che attende da troppo tempo la realizzazione di un diritto quesito così elementare e fondato. (12249)

MELIS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato dei lavori sulle strade statali della Sardegna, che, iniziati da vari mesi per attuare il programma di allargamento e correzione dei tracciati, si potraggono ancora rendendo impossibile e pericoloso il traffico.

Da rilevare che il personale impiegato è scarsissimo, che i lavori procedono con una lentezza esasperante e che i centri più importanti dell'isola sono scombinati da una situazione antitetica all'esigenza costante di una attività sempre più dinamica, che oggi è invece mortificata da questo intollerabile stato di cose. (12250)

BOVA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se corrisponde a verità la notizia pubblicata giorni addietro da un quotidiano secondo la quale il ministero dei lavori pubblici avrebbe stornato i 90 milioni a suo tempo stanziati per la costruzione di un viadotto progettato dall'A.N.A.S. in via Osservanza nella città di Catanzaro;

per conoscere altresì se il Ministro ritiene di dover smentire tale notizia se, per fortuna, non corrisponde a verità; ed, in caso contrario, intervenire con tempestività disponendo il ripristino del finanziamento, onde si possa al più presto dare inizio ai lavori del suddetto viadotto. (12251)

MONASTERIO, CALASSO E PEZZINO. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere le iniziative che intendano adottare perché le varie casse belghe di « Compensation des allocations familiales » procedano all'applicazione del Regolamento n. 1/64 della C.E.E. del 18 dicembre 1963, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della C.E.E. dell'8 gennaio 1964, in materia di corresponsione degli assegni familiari spettanti ai lavoratori italiani pensionati, che hanno lavorato in Belgio. (12252)

JACAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie circa le promozioni « per merito comparativo » dei 55 ispettori scolastici deliberate il 6 maggio 1965

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 LUGLIO 1965

del consiglio di amministrazione del ministero della pubblica istruzione;

per sapere in particolare quali siano stati i predeterminati criteri di valutazione dei quadri di scrutinio e se siano ancora quelli della tabella D, approvata il 22 dicembre 1957 dal consiglio di amministrazione;

per conoscere se, attribuendo il nuovo punteggio alle singole voci del « quaderno di scrutinio », il consiglio di amministrazione abbia tenuto presenti le valutazioni stabilite nella seduta del 17 ottobre 1963, specialmente per quanto riguarda le « attitudini alle funzioni ispettive »;

e per sapere, infine, se per le predette 55 promozioni siano stati presi in esame i « rapporti informativi » del 1964 che risultano firmati dagli interessati prima della seduta del 6 maggio 1965. (12253)

RADI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se, considerata l'importanza che la linea ferroviaria Terni-Orte-Civitavecchia riveste attualmente per il rifornimento di materie prime alle industrie siderurgiche e chimiche della regione Umbra e in relazione al trasporto delle produzioni della regione stessa all'esterno attraverso il porto di Civitavecchia, intenda proporre l'inserimento nei programmi dell'azienda delle ferrovie dello Stato dell'ammmodernamento e del potenziamento di detta linea ferroviaria; ciò soprattutto in vista delle prospettive di sviluppo delle produzioni siderurgiche speciali della società Terni e Finsider e dello sviluppo e localizzazione di iniziative industriali nelle zone della regione Umbra gravitanti per i rifornimenti ed i trasporti sul porto di Civitavecchia. (12254)

DE PASQUALE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a sua conoscenza che la direzione dell'Istituto autonomo case popolari della provincia di Agrigento ha provveduto con un ritardo di cinque anni circa e non entro il termine di legge di mesi 2 dalla presentazione della domanda dei locatari, alla stipula degli atti di concessione, volendo inoltre far decorrere la vendita dall'epoca dei contratti anziché dalla data di presentazione della domanda, siccome stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1959, n. 2. In tal modo gli assegnatari sono stati danneggiati per l'importo di centinaia di migliaia di lire, essendosi evitato che entrassero nel computo del riscatto le mensilità versate dal 1959 al 1964.

L'interrogante chiede ancora al Ministro se è altresì a sua conoscenza che il presidente dello stesso istituto della provincia di Agrigento non ha ritenuto, non si sa per quali plausibili motivi, di dovere applicare le norme sancite dagli articoli 151 e 153 del regio decreto 29 aprile 1938, n. 1165, che prevedono che gli atti di cui sopra siano rogati da un funzionario dell'Istituto autonomo case popolari, all'uopo incaricato con ordinanza del presidente stesso, inducendo tutti gli assegnatari ad accedere ad un notaio di sua scelta;

se è ancora a sua conoscenza che l'istituto, in persona del suo presidente, dopo avere ignorato la norma che evita l'intervento del notaio, ha voluto anche ignorare altra norma della stessa legge 1965, che prevede la riduzione di un quarto delle spettanze professionali qualora venisse adibito il notaio invece del funzionario dell'Istituto;

e, per finire, per sapere se è a sua conoscenza che l'istituto ha persino incamerato lire cinquemila che gli assegnatari avevano sin dal 1959 versato appunto in previsione delle spese contrattuali. (12255)

CALVARESI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se rispondono a verità le notizie relative al trasferimento o alla vendita a società armatoriali del Perù del motopeschereccio *Onda* di proprietà di Rosetti Giuseppe di San Benedetto del Tronto.

L'interrogante fa presente che detto motopeschereccio atlantico è stato costruito con il contributo finanziario dello Stato. (12256)

SCALIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, in vista del rapido completamento degli studi in corso intesi ad adeguare i coefficienti di ammortamento dei beni delle aziende agli sviluppi tecnologici in atto ed ai loro riflessi sulla vita di tali beni, considerata la situazione attuale e le prospettive di intensificazione della concorrenza internazionale, accogliendo le indicazioni offerte dal piano economico e dal parere su di esso espresso dal C.N.E.L., non ritenga che vada considerata la opportunità della creazione di regime fiscale più favorevole per le spese di ricerca delle aziende:

a) ammettendo, in particolare, in detrazione dal reddito dell'esercizio in cui hanno luogo anche quelle spese delle aziende, pertinenti alla ricerca, che attualmente sono soggette al normale regime di ammortamento;

b) favorendo la costituzione e l'attività di società comuni di più imprese, specie di modeste dimensioni dedite esclusivamente alla ricerca. (12257)

SCALIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se — tenuto conto della necessità che eventuali malformazioni ed insufficienze del meccanismo di finanziamento delle attività economiche in Italia non costituiscano una remora alla realizzazione dei programmi di investimento delle imprese di ogni dimensione; nell'intento di collocare le misure allo studio del Governo che direttamente interessano i problemi del finanziamento delle attività economiche in un quadro organico inteso a dare nuovo respiro ai finanziamenti stessi ed adeguato al conseguimento degli obiettivi indicati nel piano — non ritenga opportuno promuovere, come è stato fatto in Francia con il Comitato Lorain ed in Belgio con il Comitato de Voghel, uno studio approfondito della complessa materia, il quale tenga anche nel dovuto conto l'apporto che la formazione del « risparmio contrattuale », proposto qualche tempo fa da un gruppo di parlamentari della C.I.S.L., potrebbe dare alla soluzione dei problemi che si prospettano.

(12258)

*Interrogazioni a risposta orale.*

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga di dover disporre per l'immediata revoca del divieto della celebrazione commemorativa dei trucidati di Schio, programmata dalla federazione del Movimento sociale italiano di Vicenza per la giornata di sabato 10 luglio 1965, e per conoscere se non ritenga che un provvedimento di tal genere assunto dall'autorità di pubblica sicurezza rappresenti una autentica offesa alla memoria dei caduti che a vent'anni di distanza dal tragico avvenimento si ha il diritto e il dovere di commemorare.

(2713)

« FRANCHI, CALABRÒ, MANCO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere in base a quali criteri legali e costituzionali sia stata decisa l'applicazione della legge relativa alla nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione, entrata in vigore con il 1° luglio, prima della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

« Poiché tale pubblicazione è indispensabile non solo per portare a conoscenza dei cittadini le deliberazioni degli organi legislativi ed esecutivi, ma perché costituisce altresì l'ultimo atto di un procedimento complesso e, se

si vuole, un requisito d'efficacia per la legittima applicazione delle leggi stesse, gli interroganti domandano al Ministro se non ritenga di accertare le cause che hanno portato al ritardo della pubblicazione della legge stessa sul supplemento della *Gazzetta Ufficiale* e alla mancata diffusione, presso le usuali librerie di Stato, del provvedimento stesso, nel mentre è stata posta in vendita una pubblicazione — edita dal Poligrafico dello Stato — dal costo di lire 15.000, ma che non è valida ai fini giuridici.

(2714) « PUCCI EMILIO, CAPELLA, ALESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per sapere se è a conoscenza del grave incidente accaduto il 7 luglio 1965 alle ore 12,30 al treno AB 371 proveniente da Viterbo per Roma, dovuto a deragliamento per grosse pietre collocate sui binari sul viadotto di via Angelo Emo-via Olimpica e delle decine di feriti da esso provocati.

« Chiede, inoltre, di sapere quali provvedimenti urgenti intenda prendere per accertare le responsabilità del fatto, per l'assistenza ai feriti, ed infine come intende intervenire sugli organi competenti perché siano ultimati i lavori di riparazione iniziati da tempo immemorabile, sul viadotto summenzionato.

(2715)

« SIMONACCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e delle finanze, per conoscere quali provvedimenti abbiano adottato o intendano, in via di urgenza, di adottare per far fronte alla gravissima situazione provocata dal ciclone abbattutosi sui comuni di Pontenure, Cadeo, Fiorenzuola, San Pietro in Cervo, Villanova e Besenzone, in provincia di Piacenza; ciclone che, come noto, ha provocato la morte di quattro persone e il ferimento di altre 70, distruggendo inoltre abitazioni, stalle, fienili, opere pubbliche, bestiame e interi raccolti per un ammontare complessivo di oltre 5 miliardi di lire.

« In particolare, l'interrogante chiede di conoscere quali misure si intendano adottare per indennizzare i danni subiti dalle famiglie colpite, favorire il ripristino delle condizioni di vita e di lavoro per quanti ebbero a subire la catastrofe, nonché per riattivare in queste zone la vita economica oggi sconvolta.

(2716)

« TAGLIAFERRI ».

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 LUGLIO 1965

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se siano a conoscenza del malcontento e dello stato di agitazione in atto tra i minatori di Abbadia San Salvatore (Siena) e di Costelloso (Grosseto) a seguito dell'atteggiamento assunto dalla Società Monte Amiata (gruppo I.R.I.), concessionaria delle miniere di mercurio di Abbadia San Salvatore e del Morone, la quale ha ripristinato la pratica degli accordi separati nel corso della vertenza in atto per la revisione del sistema e della misura dei cottimi, nonché per la realizzazione di opere sociali e l'assunzione di nuova manodopera.

« Gli interroganti sottolineano la particolare gravità di tale atteggiamento in considerazione del fatto che gran parte delle richieste dei lavoratori sono state accolte da anni da parte di aziende private dello stesso settore e dal fatto che nel momento attuale è favorevolissimo il mercato del mercurio, tanto che i profitti dell'azienda sono considerevolmente aumentati.

« Gli interroganti — anche in considerazione del fatto che l'accordo separato è condannato dalla maggioranza dei lavoratori, che la zona dell'Amiata ha assoluto bisogno di iniziative per lo sviluppo economico e per garantire lavoro ai numerosi disoccupati — domandano se i Ministri interrogati non intendano intervenire affinché la Società Monte Amiata riapra le trattative con tutte le organizzazioni sindacali per giungere ad una equa e unitaria soluzione bandendo ogni forma di discriminazione.

(2717) « TOGNONI, BARDINI, GUERRINI RODOLFO, BECCASTRINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per conoscere se non ritengano:

1) estendere ai coltivatori di tabacco della Campania un premio incentivo extra perizia di lire 8.000 per ogni quintale di tabacco conferito, quale rimborso per maggiore lavoro eseguito dal contadino nella fase pre-industriale, per la cernita, lo ammanocchiamento e prima stagionatura: premio che già viene corrisposto ai coltivatori dell'Umbria;

2) corrispondere ai coltivatori adeguati anticipi in danaro, concimi e anticrittogamici, all'inizio della coltivazione e nella fase di raccolta e cura del prodotto;

3) stabilire che l' " Australiano " è una varietà a sé, autonoma dal Burlej, con tariffe adeguate al costo e alla resa del pro-

dotto, oppure ripristinare il sovrapprezzo speciale attualmente soppresso;

4) costituire una assicurazione contro la grandine tra coltivatori di ciascuna ditta o società concessionaria, con pagamento della quota di assicurazione per metà a carico del coltivatore e per l'altra metà a carico della ditta concessionaria;

5) includere rappresentanti dei coltivatori nel consiglio di amministrazione del Monopolio, indipendentemente dalla modifica generale del regolamento per la coltivazione del tabacco;

6) fissare tariffe annuali di acquisto del tabacco allo stato secco sciolto con i rappresentanti dei coltivatori, sulla base dell'effettivo costo di produzione, onde remunerare adeguatamente il lavoro del contadino e della sua famiglia;

7) emettere bollette separate per i mezzadri coltivatori, con il relativo accredito del 58 per cento delle somme da riscuotere, come previsto dalla legge 15 settembre 1964, n. 756;

8) preparare un corpo di periti abilitati a rappresentare i coltivatori nella perizia alla consegna del prodotto;

9) eliminare il concessionario speciale, inutile parassita e dannoso intermediario tra coltivatore e Monopolio, con il passaggio degli attuali tabacchifici e attrezzature ai coltivatori associati oppure il trasferimento al Monopolio;

10) svolgere una adeguata politica contro il tentativo degli industriali tedeschi, olandesi e di alcuni grandi concessionari italiani; tendente ad eliminare in Italia il regime monopolistico della coltivazione del tabacco.

(2718) « CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per sapere se non ritengano necessario — dopo aver accertato l'entità dei danni, di cui la Camera non ha ancora compiuta nozione — predisporre un organico piano di interventi a favore delle zone di talune province della Valle Padana (Alessandria, Asti, Cuneo, Milano, Ferrara, Cremona, Parma, Piacenza, Vicenza e Treviso) che sono state il 4 luglio 1965 flagellate da un eccezionale calamità atmosferica.

« Per sapere inoltre quali misure siano già state adottate e quali altre si intendano adottare e — in ispecie — quali disposizioni siano state impartite agli organi periferici (prefetture, ispettorati provinciali dell'agricoltura,

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 LUGLIO 1965

intendenze di finanza e uffici tecnici erariali) delle zone colpite perché operino, con carattere di urgenza, gli interventi di competenza, ordinari e straordinari, al fine di mostrare che la solidarietà dello Stato non rimane sul piano sentimentale, ma si traduce in azione concreta e sollecita.

(2719)

« MARTINO EDOARDO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere come si intenda intervenire a favore dei coltivatori di Lucera e di Biccari (Foggia) che nei giorni scorsi sono stati gravemente danneggiati da un violento nubifragio.

(2720)

« MAGNO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere quali misure intenda prendere per risolvere la gravissima situazione che si è venuta a creare a Spoleto con la chiusura a tempo indeterminato dello stabilimento della ghisa malleabile.

« In data odierna, infatti, la direzione dello stabilimento ha disposto con una ordinanza la messa in stato di ferie a tempo indeterminato a partire dal 9 luglio di tutte le maestranze operaie ed impiegatizie. A loro volta le maestranze hanno reagito decidendo l'occupazione dell'impianto.

« Questo episodio non fa altro che rendere più drammatica la situazione economica di Spoleto e dell'Umbria e rendere più esasperata la tensione sociale esistente a causa di vaste zone di disoccupazione e di sottosalario.

(2721)

« MASCHIELLA, ANTONINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore delle popolazioni bresciane colpite dai tremendi nubifragi del 1° e del 3 luglio 1965, che, specie nelle zone del basso Garda e della Valtenesi, hanno sconvolto numerose abitazioni civili e rurali e devastato pressoché interamente le colture che costituiscono l'unica risorsa economica: la vite e l'ulivo.

« Gli interroganti, in relazione alla gravità dei danni accertati dalla prefettura di Brescia, dai comuni e dall'ispettorato dell'agricoltura, ritengono doveroso sollecitare il Governo a intervenire con la massima urgenza e con generoso spirito di solidarietà.

(2722)

« DE ZAN, FADA, GITTI, PEDINI, SALVI, ZUGNO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se il Governo sia in grado di indicare alla Camera l'ammontare dei danni subiti rispettivamente dalle aziende agricole, dagli edifici pubblici e da quelli privati, dalle aziende industriali e da quelle artigiane a seguito del fortunale che ha colpito vaste zone della provincia di Venezia ed in particolare quella di San Donà di Piave.

« Si chiede, inoltre, di conoscere quali urgenti provvedimenti esso si è proposto o si proponga di porre in atto per alleviare le conseguenze economiche e sociali del disastro.

(2723)

« DEGAN, CAVALLARI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, allo scopo di conoscere per quale motivo inopinatamente e senza alcun preavviso si è proceduto al licenziamento di ventisette lavoratori che dal 1961 prestavano servizio presso il ministero con qualifica di cottimisti.

« Risulta all'interrogante che la disposizione orale di licenziamento sarebbe stata data immediatamente dopo la notizia che i lavoratori si erano rivolti alle organizzazioni sindacali per la migliore tutela del loro rapporto di lavoro.

« Risulta, altresì, all'interrogante che il lavoro di schedatura svolto dai predetti cottimisti presso il ministero della riforma sarebbe stato appaltato o sarebbe in corso di appalto a ditte private, esistendo sempre la necessità di provvedere all'aggiornamento degli schedari utili per la riforma.

« L'interrogante chiede di conoscere infine dal Ministro se non ritenga, attraverso opportuni contatti con il Ministro delle finanze, di realizzare accordi perché i predetti lavoratori vengano almeno riassunti presso l'istituendo centro meccanografico alle dipendenze del ministero delle finanze, dove, in base alle disposizioni di legge recentemente approvate, si dovrebbe entro breve tempo dar luogo alla assunzione di diverse centinaia di unità di personale proveniente dall'I.S.T.A.T. Risulta, infatti, all'interrogante che il complesso dei posti disponibili sarebbe superiore al numero dei dipendenti provenienti dall'I.S.T.A.T.

(2724)

« SCALIA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e della marina mercantile, per sapere

se siano informati del malessere e delle preoccupazioni che sempre più vivamente si diffondono tra i lavoratori della provincia di Brindisi — malessere e preoccupazioni di cui si sono fatte recentemente interpreti le organizzazioni sindacali e la camera di commercio — per i segni sempre più manifesti e dolorosi di un rapido aggravarsi della situazione economica provinciale quale, fra l'altro, si esprime nella mobilitazione di imprese edilizie e meccaniche o nella radicale riduzione delle maestranze impiegate, e nel conseguente aumento della disoccupazione, in primo luogo nei settori edile ed agricolo, nonché nella dispersione di manodopera qualificata;

e per conoscere i provvedimenti di carattere straordinario che intendano adottare per fronteggiare la predetta allarmante situazione, e, in particolare, se non ritengano, nell'ambito delle specifiche competenze dei singoli ministeri, intervenire perché:

a) venga impedito che il processo di riorganizzazione aziendale oggi in atto si traduca in un attacco all'occupazione, ai salari e alle libertà dei lavoratori e siano instaurate condizioni tali da dar luogo al rafforzamento ed allo sviluppo della piccola e media impresa;

b) sia accelerata la attuazione delle opere infrastrutturali interessanti il porto e la zona industriale;

c) si proceda all'appalto dei lavori di costruzione della centrale termoelettrica, già previsto per il 1964, e di sistemazione della diga di « Costa Morena », il cui progetto integrativo risultava, alla fine del mese di aprile 1965 all'esame della Cassa per il mezzogiorno;

d) siano accelerate le pratiche dirette a rendere operanti le iniziative dei vari enti per l'attuazione di lavori di interesse sociale (case popolari, scuole, asili, strade, fognature, ecc);

e) si metta in grado la sezione di riforma dell'ente apulolucano di dare nuovo impulso ai programmi di trasformazione fondiaria e di miglioramento agrario.

(2725) « MONASTERIO, TRENTIN, CALASSO, D'IPPOLITO ».

#### Interpellanza.

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se sia informato del malcontento e dell'indignazione che, tra i coloni miglio-

tari del Lazio e di numerose province del Mezzogiorno, anzitutto di quelle di Lecce, Brindisi e Taranto, suscita l'opera di aperto ostruzionismo all'applicazione della legge 25 febbraio 1963, n. 327, che si esercita in seno alle commissioni tecniche previste dagli articoli 4 e 5 della legge stessa, con l'appoggio più o meno esplicito dei rappresentanti del Governo e, particolarmente, se sia a sua conoscenza che:

a) le citate commissioni tecniche delle province di Taranto e di Roma hanno, con motivazioni pretestuali ed assurde, in aperta violazione della legge, sospeso i loro lavori;

b) le commissioni provinciali di Lecce e Brindisi, costituite da parecchi mesi, non hanno ancora portato a termine, con la determinazione delle tabelle dei canoni, il compito affidato loro dalla legge;

c) in numerose altre province del Mezzogiorno e delle isole, oltre che la legge, si è continuato ad ignorare, da parte dei prefetti e degli ispettori provinciali dell'agricoltura, la circolare ministeriale n. 864 del 30 ottobre 1964 e non si è, così, proceduto neppure alla costituzione della commissione tecnica;

e per conoscere:

a) se non ravvisi nel comportamento dei prefetti e degli ispettori dell'agricoltura in causa, oltre che un obiettivo sostegno all'intollerabile proposito dei proprietari concedenti terre a migliororia di impedire l'applicazione della predetta legge n. 327, gli estremi del reato previsto dall'articolo 328 del codice penale (omissione di atti d'ufficio);

b) quali provvedimenti intenda adottare, con la decisione e la prontezza che esigono la rilevanza dei fatti sopra denunciati e la vasta legittima agitazione dei coloni miglioratori, gravemente lesi nei loro diritti, perché si proceda senza ulteriori indugi, e comunque prima dei prossimi raccolti autunnali, alla determinazione delle citate tabelle degli equi canoni.

(509) « MONASTERIO, LA BELLA, D'ALESSIO, PIETROBONO, MICELI, MAGNO, COCCIA, CALASSO, D'IPPOLITO, GIORGI, CATALDO, MARRAS, VILLANI, SPECIALE ».